SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 139° — Numero 144

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 23 giugno 1998** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna

Università di Perugia

CIRCOLARI

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 16 giugno 1998, n. 193.

Modifica all'articolo 7 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il comma 5 dell'articolo 7 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, è sostituito dal seguente:

«5. È consentito successivamente per i mosti e per i vini ottenuti il passaggio sia dal livello di classificazione più elevato a quelli inferiori (da DOCG a DOC a IGT), sia da DOCG ad altra DOCG, sia da DOC ad altra DOC, sia da una IGT ad altra, purché le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche si trovino nella medesima area viticola e il prodotto abbia i requisiti prescritti per la denominazione prescelta e quest'ultima sia territorialmente più estesa rispetto a quella di provenienza. La riclassificazione può essere effettuata a cura del detentore, nel rispetto della regolamentazione dell'Unione europea, e deve, per ciascuna partita, essere comunicata all'ufficio dell'Ispettorato repressione frodi competente per territorio e alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente prima della relativa annotazione obbligatoria nei registri».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 giugno 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3158):

Presentato dall'on. TATTARINI il 5 febbraio 1997.

Assegnato alla XIII commissione (Agricoltura), in sede referente, il 28 aprile 1997, con pareri delle commissioni I, II e XIV.

Esaminato dalla XIII commissione, in sede referente, l'11 dicembre 1997, l'11 febbraio 1998 e il 25 febbraio 1998.

Assegnato nuovamente alla XIII commissione, in sede legislativa, il 2 aprile 1998, con pareri delle commissioni I, II e XIV.

Esaminato dalla XIII commissione, in sede legislativa, il 28 aprile 1998, e approvato il 30 aprile 1998.

Senato della Repubblica (atto n. 3249):

Assegnato alla 9ª commissione (Agricoltura), in sede deliberante, il 6 maggio 1998, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª e 10ª.

Esaminato dalla 9ª commissione il 26 e 28 maggio 1998; il 2 giugno 1998 e approvato il 9 giugno 1998.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge modificata e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota all'art. 1:

— Il testo dell'art. 7 della legge 10 febbraio 1992, n. 164 (Nuova disciplina delle denominazioni d'origine), così come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 7 *(Zona di produzione di vini ad indicazione geografica tipica e cambiamento di classificazione).* — 1. Le menzioni geografiche che definiscono le indicazioni geografiche tipiche devono essere utilizzate per contraddistinguere i vini aventi caratteristiche derivanti da zone di produzione, anche comprendenti le aree DOCG o DOC, normalmente di ampia dimensione viticola designate con il nome geografico relativo o comunque indicativo della zona in conformità della normativa italiana e della CEE sui vini IGT. La zona di produzione di un vino IGT deve comprendere un ampio territorio viticolo che presenti uniformità ambientale e conferisca caratteristiche omogenee al vino stesso, e per il quale sussista un interesse collettivo al riconoscimento del vino in esso prodotto.

2. Con decreti del Ministro dell'agricoltura e delle foreste possono essere stabilite norme transitorie e deroghe aventi carattere di eccezionalità, previo parere delle regioni interessate e del Comitato nazionale di cui all'art. 17.

3. È consentita la coesistenza in una stessa area di produzione di più vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica tipica, anche derivanti dagli stessi vigneti, a condizione che a cura dell'avente diritto venga operata annualmente, secondo le prescrizioni dei relativi disciplinari di produzione, la scelta vendemmiale riferita a ciascuna superficie iscritta separatamente ad ogni albo dei vigneti o ad ogni elenco delle vigne di cui all'art. 15. Tale scelta può riguardare denominazioni di pari o inferiore livello, ricadenti nella stessa zona di produzione.

4. Nel caso sia stata operata la scelta vendemmiale ai sensi del comma 3, la resa massima di cui all'art. 10, comma 1, lettera *c),* non può comunque superare il limite più restrittivo tra quelli stabiliti dai differenti disciplinari di produzione.

5. *È consentito successivamente per i mosti e per i vini ottenuti il passaggio sia dal livello di classificazione più elevato a quelli inferiori (da DOCG a DOC a IGT), sia da DOCG ad altra DOCG, sia da DOC ad altra DOC, sia da una IGT ad altra, purché le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche si trovino nella medesima area viticola e il prodotto abbia i requisiti prescritti per la denominazione prescelta e quest'ultima sia territorialmente più estesa rispetto a quella di provenienza. La riclassificazione può essere effettuata a cura del detentore, nel rispetto della regolamentazione dell'Unione europea, e deve, per ciascuna partita, essere comunicata all'ufficio dell'Ispettorato repressione*

frodi competente per territorio e alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente prima della relativa annotazione obbligatoria nei registri.

6. I nomi geografici o parte di essi e le sottozone usati per designare vini DOCG o DOC non possono comunque essere usati per designare vini IGT.

7. La possibilità di utilizzare nomi corrispondenti a frazioni o comuni o zone amministrativamente definite o sottozone, localizzati all'interno della zona di produzione dei vini DOCG o DOC, è consentita per le produzioni classificate nelle DOCG o DOC, a condizione che sia espressamente prevista una lista positiva nei disciplinari di produzione dei singoli vini di cui trattasi e deve avvenire nel rispetto delle condizioni e delle modalità stabilite con apposito decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

8. Il taglio tra due o più mosti o vini DOCG, DOC o IGT diversi comporta la perdita del diritto all'uso della denominazione di origine per il prodotto ottenuto che può tuttavia essere classificato come vino IGT qualora ne abbia le caratteristiche.

9. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, su parere delle regioni interessate, sentito il Comitato nazionale di cui all'art. 17, può essere autorizzato in via transitoria, per un periodo non superiore a cinque anni, l'uso di una IGT già riconosciuta collegata al nome di nuovi vitigni, per i quali sia stata superata la fase della sperimentazione e sia stata presentata la richiesta di riconoscimento a livello di vitigni raccomandati o autorizzati. Qualora detti vitigni siano stati autorizzati dalla CEE, l'uso della relativa IGT diviene definitivo».

98G0243

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 giugno 1998.

Scioglimento del consiglio comunale di Calvanico.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Calvanico (Salerno), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 20 novembre 1994, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da sette consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Calvanico (Salerno) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Raffaella De Asmundis è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 11 giugno 1998

Il Presidente del Senato della Repubblica nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione
MANCINO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Calvanico (Salerno), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 20 novembre 1994, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 12 maggio 1998, da sette membri del corpo consiliare.

Le dimissioni contestuali della metà più uno dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Il prefetto di Salerno, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Calvanico (Salerno) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Raffaella De Asmundis.

Roma, 4 giugno 1998

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

98A5323

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 1° giugno 1998.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio del territorio di Caltanissetta.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota della direzione compartimentale del territorio per la Sicilia n. 4/4950/M del 4 maggio 1998 con la quale sono state comunicate la causa ed il periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del territorio di Caltanissetta;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi alla disinfestazione dei locali ove ha sede il predetto ufficio effettuata nei giorni 7 e 8 maggio 1998;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

I GIORNI 7 ED 8 MAGGIO 1998

Regione Sicilia:

ufficio del territorio di Caltanissetta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° giugno 1998

Il direttore generale: VACCARI

98A5355

DECRETO 15 giugno 1998.

Regolamento del concorso pronostici «Totosei».

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 469, che riserva al Comitato olimpico nazionale italiano, C.O.N.I., l'esercizio dei concorsi pronostici e dei giuochi di abilità, previsti dal decreto legislativo stesso, quando sono connessi con manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il controllo dell'ente predetto;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, che dispone che ogni giuoco o concorso è disciplinato da apposito regolamento;

Visto l'art. 52 del suddetto decreto che dispone che i regolamenti per l'organizzazione e l'esercizio delle attività di giuoco sopra menzionate sono approvati con decreto del Ministro delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato l'allegato regolamento del concorso pronostici denominato «Totosei», connesso con le partite di calcio o con altre manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il controllo del Comitato olimpico nazionale italiano, C.O.N.I., ivi comprese le competizioni internazionali, i giuochi mondiali, continentali, di area europea ed extraeuropea riguardanti gli sport olimpici.

Roma, 15 giugno 1998

Il Ministro: VISCO

ALLEGATO

REGOLAMENTO DEL CONCORSO PRONOSTICI DENOMINATO «TOTOSEI» CONNESSO CON LE PARTITE DI CALCIO O ALTRE MANIFESTAZIONI SPORTIVE RISERVATE AL COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO - C.O.N.I.

Art. 1.

Riserva di attività

1. Il Comitato olimpico nazionale italiano - C.O.N.I., esercita, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, i concorsi pronostici a svolgimento periodico connessi con le partite di calcio o con altre manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il controllo dell'ente medesimo ivi comprese le competizioni internazionali, i giochi mondiali, continentali, di area europea ed extraeuropea, riguardanti gli sport olimpici. I concorsi stessi sono disciplinati dalle norme per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, nonché dal presente regolamento, approvato con decreto ministeriale del 15 giugno 1998.

Art. 2.

Oggetto del concorso

1. Il concorso «TOTOSEI» consiste nel pronosticare in unico contesto, a mezzo di apposite schede, l'esatto punteggio (reti segnate e convalidate dall'arbitro) parziale o finale di sei incontri di calcio dei quali sia previsto lo svolgimento in giornate di gara ufficialmente stabilite.

2. Il concorso può altresì effettuarsi con riferimento alle partite di pallacanestro, e in questo caso, il pronostico concerne il punteggio (canestri realizzati e convalidati dall'arbitro) acquisito alla fine dei tempi regolamentari di sei incontri dei quali sia previsto lo svolgimento in giornate di gara ufficialmente stabilite, tenendo conto di quanto precisato all'art. 4.

Art. 3.

Ripartizione della posta e sistema di raccolta

1. La posta unitaria per ogni giocata di partecipazione al concorso è di L. 637. A norma dell'art. 2 della legge 29 settembre 1965, n. 1117, il montepremi è costituito dal 38 per cento dell'intero complessivo ammontare delle poste di gioco. La giocata minima non può essere inferiore a due poste. La partecipazione al concorso è libera a tutti. Essa si effettua, presso gli uffici delle sedi di zona dell'ente gestore; può essere effettuata, altresì, a scelta dei partecipanti presso «ricevitori autorizzati» dall'ente, i quali agiscono per incarico dei partecipanti e sono obbligati a osservare e a far rispettare dai partecipanti stessi tutte le norme che disciplinano il concorso. I ricevitori fanno pervenire, nei termini prefissati, le giocate e le poste ai competenti uffici dell'ente gestore direttamente o tramite persone o enti designati dall'ente gestore stesso, anche se non appartenenti alla propria amministrazione. Le ricevitorie autorizzate sono contraddistinte da apposite insegne con le caratteristiche stabilite dall'ente gestore ed esposte al pubblico sia all'esterno che all'interno dei locali.

2. La data di chiusura dei concorsi viene fissata e resa nota dall'ente gestore in relazione all'ora di svolgimento degli eventi sportivi da pronosticare e al sistema di raccolta delle giocate. Il partecipante corrisponde al ricevitore, a titolo di rimborso spese e compenso per ogni posta unitaria, la somma di L. 63. Identica somma è dovuta quando la partecipazione al concorso ha luogo presso gli uffici dell'ente gestore.

3. La partecipazione al concorso implica la piena conoscenza del presente regolamento e l'accettazione incondizionata delle norme in esso contenute.

Art. 4.

Tipologia delle schede di gioco e loro convalida

1. La partecipazione al concorso deve risultare da apposite schede distribuite dall'ente gestore, consistenti in fogli composti di due parti (tagliandi figlia e matrice), convalidabili mediante macchine elettroniche. Il pronostico consiste nella marcatura dei segni che risultano prestampati sulle schede, corrispondenti al numero dei punti realizzati da ogni squadra indicata nell'accoppiamento. Nelle schede sono indicati il numero progressivo e la data del concorso periodico, nonché la data delle giornate ufficiali di gara alle quali il concorso è connesso. Possono essere utilizzate anche schede in cui la serie degli accoppiamenti è indicata col numero d'ordine dell'elenco degli incontri stabilito dall'ente gestore, per il concorso in cui le schede stesse vengono usate, e pubblicato nel Bollettino ufficiale. In tal caso il partecipante indica sulla scheda il numero e la data del concorso. L'approntamento delle schede di partecipazione al concorso può essere effettuato anche prima che siano resi noti i nomi delle squadre; nel qual caso questi saranno indicati nelle schede stesse con lettere alfabetiche, con obbligo da parte dell'ente gestore di pubblicizzare i nomi, non appena a conoscenza, mediante comunicato stampa. L'ente gestore impartisce disposizioni affinché i ricevitori non procedano alla convalida delle giocate prima che tali nomi siano resi noti.

2. La partecipazione al concorso puo altresì effettuarsi presso ricevitorie autorizzate, con apposite schede denominate «a caratura» composte da fascicoletti comprendenti ciascuno 5 o 10 cedole, il cui costo unitario è pari a un quinto o a un decimo del valore complessivo della giocata organizzata e convalidata dal ricevitore. Le schede, compilate presso le predette ricevitorie, sono convalidabili con le modalità di cui al presente articolo. Nella prima parte della scheda (tagliando figlia) sono indicati, disposti verticalmente, i nomi delle squadre. Ogni accoppiamento di due squadre, contrassegnato con i numeri da uno a sei, corrisponde a uno degli eventi da pronosticare. Il tagliando figlia è formato da due sezioni. Nella prima sezione, a fianco di ciascuna squadra risultano stampate quattro caselle con i numeri 0, 1, 2, e la lettera M, relativi al numero delle reti da pronosticare (con la lettera M si intendono 3 o più reti); in tali caselle il giocatore esprime il proprio pronostico mediante l'apposizione di segno idoneo ad essere individuato dall'apparecchiatura di lettura della macchina elettronica di convalida. Le suddette caselle sono ripetute sequenzialmente per tre volte, consentendo così l'effettuazione di tre giocate singole o a sistema sulla stessa scheda.

3. Quando il concorso è imperniato su partite di pallacanestro, il pronostico viene espresso tenendo conto delle seguenti condizioni:

il numero 0 si riferisce ai punteggi fino a 75;
» » 1 » » » » da 76 a 80;
» » 2 » » » » » 81 a 85;
la lettera M » » » » di 86 e oltre.

4. Nella seconda sezione del tagliando figlia, la macchina validatrice, a seguito di lettura ottica, stampa i numeri corrispondenti a quelli marcati dal pronosticatore nella prima sezione. Nella seconda parte della scheda (tagliando matrice), identica alla seconda sezione del tagliando figlia, la macchina validatrice trascrive gli stessi dati stampati sul tagliando figlia. Sulla medesima scheda è ammessa l'effettuazione di giocate singole e sistemistiche. Una giocata singola si compila contrassegnando un solo segno per ognuna delle dodici squadre, mentre una giocata da sistema si effettua marcando anche due (variante doppia) o tre (variante tripla) o quattro (variante quadrupla) segni per ogni squadra. Le giocate ammesse sono comprese tra un minimo di due e un massimo di 2048 poste.

5. La convalida viene effettuata dal ricevitore introducendo la scheda di partecipazione al concorso nell'apposita apertura della macchina validatrice che, all'atto dell'inserimento, evidenzia automaticamente su un visualizzatore l'importo della giocata. Ottenuto l'assenso del pronosticatore, il ricevitore premerà l'apposito tasto di convalida. La convalida risulta dalla scritturazione, operata dalla macchina validatrice, nella parte superiore dei tagliandi figlia e matrice, dei seguenti dati: codice di ricevitoria, codice di zona, codice della validatrice, numero progressivo della giocata, numero di concorso, stagione totocalcistica, tipo di gioco, codice elettronico di controllo, numero di colonne convalidate. A tutti gli effetti della giocata valgono i numeri degli incontri stampati dalla macchina validatrice sul tagliando matrice. Dopo la convalida, il partecipante ritira il tagliando figlia e il ricevitore custodisce con ogni cura le matrici immesse nell'apposito contenitore inserito nell'interno della macchina validatrice per farle pervenire, unitamente ai tagliandi figlia delle schede eventualmente annullate e alla capsula elettronica sulla quale risultano registrati i dati delle giocate convalidate, all'ente gestore nei termini da quest'ultimo fissati.

6. All'atto del ritiro del tagliando figlia convalidato, il giocatore, nel caso di difformità tra i pronostici marcati manualmente e quelli stampati dalla macchina validatrice, ha la facoltà di chiedere l'annullo della scheda convalidata, previa consegna al ricevitore del tagliando predetto, ottenendo il rimborso della posta.

7. Il tagliando matrice è separato dal tagliando figlia mediante taglio meccanico effettuato dalla macchina validatrice all'atto della convalida ed è immesso automaticamente nell'apposito contenitore della macchina, che viene conservato dall'ente gestore negli archivi di cui al successivo art. 6. Negli stessi archivi è conservata una copia dei supporti elettronici contenenti i dati che saranno utilizzati per lo scrutinio automatizzato, nonché per l'eventuale verifica delle vincite risultanti dallo scrutinio stesso.

8. I pronostici indicati dal giocatore mediante marcatura sulla prima sezione del tagliando figlia e trascritti automaticamente sulla seconda sezione del tagliando figlia e sul tagliando matrice, vengono riportati dalla macchina validatrice mediante registrazione in codice su un supporto elettronico (capsula) inserito all'interno della macchina. I dati della capsula vengono acquisiti presso le sedi di zona mediante appositi lettori elettronici e successivamente memorizzati ed elaborati su supporti idonei a fornire i dati per lo scrutinio.

9. È consentita anche la partecipazione al concorso mediante validatrici in collegamento telematico. Su tali validatrici i dati di gioco, stampati in chiaro sulla seconda parte del tagliando figlia,

vengono anche impressi in forma codificata sul tagliando inserito automaticamente dalla macchina nell'apposito contenitore interno e vengono inoltre registrati nella memoria interna della validatrice ed in un apposito supporto di memoria estraibile (capsula dati) da utilizzarsi in casi di emergenza. I dati di gioco vengono periodicamente trasferiti per via telematica ad un centro di raccolta e quindi, previ gli opportuni controlli, vengono trasmessi telematicamente alla/e sede/i di zona competente/i e registrati su dischi ottici scrivibili una sola volta, rileggibili e non modificabili, per essere successivamente elaborati secondo le procedure in uso, analogamente ai dati raccolti manualmente. Tali dischi vengono consegnati alla/e commissione/i di zona prima dell'inizio degli avvenimenti sportivi oggetto del concorso e costituiscono a tutti gli effetti le matrici delle schede del concorso. Dette matrici elettroniche fanno stato in caso di contestazione. In caso di parziale o totale impossibilità di lettura delle giocate su dischi ottici, vengono archiviati, previa verbalizzazione, supporti magnetici e/o capsule-dati e/o tabulati contenenti l'elenco di tutte le giocate registrate, i cui dati valgono ad ogni effetto del concorso.

Art. 5.

Giocate sistemistiche

1. È consentita la partecipazione al concorso anche mediante giocate sistemistiche, intendendosi per «sistema» la scritturazione abbreviata di una serie di colonne collegate in base alla combinazione di due o tre o quattro punteggi (varianti doppie, triple e quadruple) conseguiti da una o più squadre scelte fra quelle alle quali il concorso si riferisce. Il sistema viene sviluppato matematicamente da sinistra a destra e dall'alto verso il basso, secondo l'ordine di scritturazione dei singoli segni di ogni variante. Più specificamente, ciascun segno marcato per la prima squadra, ad iniziare dal primo, viene abbinato con tutti quelli marcati per la seconda squadra e, così via, fino all'esaurimento delle combinazioni previste dallo sviluppo matematico delle varianti apposte nell'accoppiamento. Le eventuali varianti relative ad un incontro successivo vengono sviluppate con i medesimi criteri di cui sopra, con la sola differenza che ciascun pronostico si intende scritto di seguito nell'ordine tante volte quante corrispondono alle colonne ottenute con le varianti precedenti. I pronostici fissi vengono ripetuti per tutte le colonne del sistema.

Art. 6.

Deposito e custodia delle matrici

1. Presso ogni sede di zona dell'ente gestore l'archivio consiste in uno o più armadi di sicurezza provvisti di serratura a tre chiavi differenti e congegno di controllo. Le operazioni di deposito e la custodia di matrici cartacee ed elettroniche sono controllate e sorvegliate dalle commissioni di zona. Di ognuna di esse fanno parte un rappresentante dell'amministrazione delle finanze che la presiede, un rappresentante del C.O.N.I. e un funzionario dell'ammininistrazione delle finanze, che esercita anche le funzioni di segretario. La commissione di zona verbalizza il numero delle giocate convalidate, il numero delle giocate annullate e procede alla chiusura dell'archivio, custodendone le chiavi.

Art. 7.

Individuazione e verifica delle giocate vincenti

1. Appresi i risultati degli eventi formanti l'oggetto del concorso, l'ufficio di ogni sede di zona dell'ente gestore provvede a individuare le schede in cui vi siano giocate che possono essere dichiarate vincenti, comunicandone i dati alla commissione di zona. La commissione, previa constatazione della integrità dell'archivio e della sua chiusura, estrae dall'archivio le matrici delle schede come sopra individuate e in base alle risultanze della verifica del loro contenuto determina le matrici vincenti.

2. In caso di trasmissione telematica dei dati, la commissione estrae dall'archivio anche i dischi ottici e/o eventuali supporti magnetici e/o capsule-dati, inserisce la colonna vincente in apposito elaboratore e provvede alla visualizzazione e alla eventuale stampa delle matrici elettroniche che hanno totalizzato punteggio vincente e del relativo elenco, oppure estrae il tabulato dal quale rileva le giocate recanti colonne vincenti.

3. Le operazioni della commissione vengono svolte senza l'intervento di estranei, ad eccezione di eventuali collaboratori nominati o autorizzati dall'amministrazione delle finanze, e sono descritte in un verbale al quale devono essere allegati gli elenchi delle matrici vincenti.

Art. 8.

Calcolo delle vincite

1. In ciascuna giocata si consegue un punto per ogni incontro il cui risultato espresso dal numero delle reti o dei canestri regolarmente segnati da ciascuna delle due squadre, sia stato esattamente pronosticato. La somma dei punti determina la graduatoria e l'assegnazione delle vincite a una prima, a una seconda e a una terza categoria. Sono assegnate alla prima, alla seconda e alla terza categoria le giocate nelle quali il pronostico esatto, rispettivamente per tutti gli eventi, per tutti gli eventi meno uno e per tutti gli eventi meno due, risulti dalle corrispondenti matrici esistenti nell'archivio, le quali fanno stato in ogni caso di contestazione.

2. L'importo complessivo destinato ai premi a norma dell'art. 3 viene diviso nel modo seguente: 40 per cento alla prima categoria, 30 per cento alla seconda categoria e 30 per cento alla terza categoria. Le giocate vincenti di ogni categoria partecipano in parti uguali alla suddivisione del rispettivo montepremi. Il premio conseguito dalle combinazioni vincenti in una categoria inferiore non potrà essere superiore a quello della categoria maggiore; in tal caso le due o tre categorie verranno fuse in una sola.

3. In mancanza di giocate vincenti con 6 punti il montepremi si cumula con quello della corrispondente categoria nel concorso successivo. Qualora anche in tale concorso non si verifichino giocate vincenti nella prima categoria, la somma dei due montepremi andrà ad incrementare il montepremi del concorso successivo per la stessa categoria e così fino al concorso nel quale si saranno realizzate vincite con il massimo punteggio. Nel caso in cui tale eventualità si verifichi in occasione dell'ultimo concorso della stagione, il montepremi non assegnato sarà sommato al corrispondente montepremi della categoria inferiore. In mancanza di giocate vincenti con 5 punti, il montepremi spettante a questa categoria verrà cumulato a quello della categoria inferiore e ripartito tra tutte le giocate nelle quali siano stati realizzati 4 punti. In mancanza di giocate vincenti con 4 punti, il montepremi spettante a questa categoria verrà ripartito tra le giocate nelle quali sarà realizzato il punteggio più elevato. In mancanza di giocate vincenti con 5 e 4 punti, i montepremi della seconda e della terza categoria saranno fusi in unica categoria e ripartiti fra tutte le giocate nelle quali sarà stato realizzato il punteggio più elevato.

4. Ai fini della graduatoria del concorso deve essere assunto quale punteggio, finale o parziale, definitivo e incontestabile delle partite, quello relativo alle eventuali reti ed ai canestri segnati da ciascuna squadra indicata nell'accoppiamento e concessi dall'arbitro sul campo di gara entro il termine dei tempi regolamentari, salvo che non sia diversamente indicato dall'ente gestore a mezzo Bollettino ufficiale o a mezzo stampa o con altri mezzi di diffusione. Successivi mutamenti dei risultati, decisi per qualsiasi motivo dalle autorità sportive competenti, annullamenti, penalizzazioni od altri provvedimenti qualsiasi, non sono influenti agli effetti del concorso. Non sono validi agli effetti del concorso gli incontri il cui svolgimento non avvenga o avvenga in giorno diverso da quello prestabilito, quelli rimasti pubblicamente incompiuti per qualsiasi motivo o quelli che l'ente gestore, a mezzo di comunicazione ufficiale emessa prima della chiusura degli archivi, abbia dichiarato non validi. In tutti questi casi all'incontro o agli incontri viene attribuito convenzionalmente, a tutti gli effetti, ai fini della determinazione della combinazione vincente, formulata secondo le modalità di cui all'art. 2, il punteggio identico a quello conseguito nel primo incontro inserito nella scheda e regolarmente disputato. Qualora detto incontro non risultasse valido sarà preso in considerazione il punteggio relativo al secondo incontro valido e così via. Qualora nessun evento risultasse valido, l'intero montepremi sarà cumulato con quello del concorso successivo.

5. Possono essere presi in considerazione gli eventi anticipati quando, prima del loro inizio, ne sia stata data notizia dall'ente gestore a mezzo Bollettino o a mezzo stampa o con altri mezzi di diffusione. In tal caso, il termine per il deposito delle matrici nell'archivio verrà fissato in relazione allo svolgimento degli eventi anticipati.

Art. 9.

Bollettino ufficiale dei vincenti e reclami

1. Un Bollettino ufficiale, edito a cura dell'ente gestore entro il secondo giorno dalla data di svolgimento del concorso, pubblica i risultati del concorso e i numeri d'ordine delle matrici dichiarate vincenti con quota unitaria superiore a L. 4.000.000.

2. Gli estremi delle matrici dichiarate vincenti con quota unitaria pari o inferiore a L. 4.000.000, relativi alla ricevitoria dove sono state effettuate le giocate, sono elencati in apposito Bollettino ufficiale edito entro il secondo giorno dalla data di svolgimento del concorso ed in visione presso la ricevitoria stessa. Il giocatore che non abbia la possibilità di consultare il Bollettino ufficiale oppure il Bollettino ufficiale di ricevitoria, è tenuto a far pervenire alla competente sede di zona il tagliando figlia, entro il termine stabilito per i reclami.

3. Il pronosticatore che si ritenga vincitore con una matrice di cui non siano stati pubblicati gli estremi del contrassegno meccanico, o i cui estremi stessi non risultino pubblicati corrispondentemente al numero delle giocate ritenute vincenti, può chiedere l'eventuale o complementare assegnazione alle categorie riconosciute vincenti del concorso, soltanto mediante presentazione di reclamo scritto.

4. A pena di decadenza di ogni diritto, tale reclamo, e qualsiasi altro reclamo per qualunque motivo proposto, accompagnato dal tagliando figlia di partecipazione al concorso e dall'importo di L. 15.000, restituibili in caso di accoglimento, deve pervenire alla competente sede di zona entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione dei numeri delle matrici vincenti nel Bollettino ufficiale o nel Bollettino ufficiale di ricevitoria.

5. Presso ogni sede di zona la commissione di cui all'art. 6 procede, sulla scorta delle matrici custodite nell'archivio, alla definizione dell'esito dei reclami tempestivamente pervenuti, redigendone verbale e disponendo le necessarie variazioni degli elenchi delle matrici vincenti che dovranno essere pubblicate nel Bollettino ufficiale. Provvede, altresì, alla consegna alla sede di zona di tutte le matrici vincenti nonché dei tabulati contenenti la stampa dello sviluppo del/i supporto/i elettronico/i di cui al secondo comma dell'art. 12.

Art. 10.

Commissione centrale per esame reclami e determinazione delle quote definitive da pagare ai vincitori

1. È istituita in Roma, presso la direzione generale dell'ente gestore, una commissione centrale composta di un rappresentante dell'Amministrazione delle finanze, che la presiede, di un rappresentante del C.O.N.I. e di un funzionario del Ministero delle finanze, che esercita anche funzioni di segretario. Tale commissione ha il compito di esaminare i reclami ad essa trasmessi dalle commissioni di zona e di determinare, sulla base degli accertamenti delle commissioni stesse, le quote unitarie definitive dei premi da pubblicare nel Bollettino ufficiale. Dopo tale pubblicazione avrà inizio il pagamento dei premi.

2. Trascorsi quindici giorni da tale pubblicazione cesserà per l'ente gestore ogni obbligo di ulteriore conservazione delle matrici di ogni singolo concorso, fatta eccezione per quelle relative ai reclami non accolti.

3. Ogni diritto è esercitato in giudizio, innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria, entro i sessanta giorni successivi alla data di pubblicazione dell'esito del reclamo di cui all'art. 9. Resta ferma l'esperibilità dell'azione giudiziaria ordinaria, anche in mancanza del previo esperimento del reclamo, entro i sessanta giorni successivi alla data di pubblicazione del Bollettino ufficiale dei vincenti.

4. Le commissioni di zona possono trasmettere i reclami che appaiono di non pronta ed agevole decisione alla commissione centrale prevista nel comma 1. Le decisioni della commissione centrale devono essere prese entro trenta giorni dalla data del concorso e devono essere pubblicate nel primo Bollettino ufficiale immediatamente susseguente. In tal caso il calcolo delle quote unitarie dei premi viene effettuato comprendendo, provvisoriamente, tra i vincitori anche i reclami predetti, il premio dei quali viene però accantonato per essere successivamente attribuito ad essi in caso di accoglimento del reclamo. Se il reclamo viene respinto, si attende il decorso dei termini fissati al comma 3, dopodiché, se nessun giudizio è stato promosso si procede, con i criteri fissati nell'art. 8, al riparto del premio tra i vincitori definitivi; qualora invece sia stato promosso giudizio, il premio stesso rimane accantonato fino all'esito definitivo del giudizio stesso.

Art. 11.

Modalità di pagamento delle vincite

1. I premi di quota unitaria non superiore a L. 4.000.000 sono pagati a favore e a spese dell'esibitore del tagliando figlia, con le modalità stabilite dall'ente gestore e pubblicate nel Bollettino ufficiale. I premi di quota unitaria superiore a L. 4.000.000 sono pagati a favore e a spese del vincitore il cui nome, cognome e indirizzo risultino chiaramente indicati nell'apposito spazio a tergo della scheda. In caso di identificazione incerta, di schede anonime o con nomi di fantasia il vincitore è tenuto a comunicare all'ente gestore il nome a favore del quale deve essere effettuato il pagamento.

2. Il pagamento dei premi avviene dietro il ritiro del tagliando figlia, escluso qualsiasi equipollente. Qualora il vincitore non sia in grado di produrlo, il pagamento del premio può essere disposto, decorso il termine di decadenza di centoventi giorni di cui al comma 4, sempreché esistano ampi ed obiettivi elementi di identificazione dell'effettivo avente diritto, risultanti dalle iscrizioni apposte sulla parte di scheda in possesso dell'ente gestore, sentita la commissione centrale di cui all'art. 10.

3. Qualora venga richiesto il pagamento di una vincita conseguita su un tagliando figlia non decifrabile, il tagliando stesso costituisce valido documento di legittimazione al pagamento, a condizione che il tagliando matrice corrispondente risulti elencato tra quelli vincenti. La corrispondenza tra le due parti della scheda deve risultare dall'esatto abbinamento tra le due parti del logo prestampato, nonché dalla corrispondenza dei segni di pronostico scritti dal giocatore sulla parte figlia con quelli stampati sul tabulato denominato «elenco vincenti per ricevitoria» archiviato dalla commissione.

4. Qualsiasi comunicazione riguardante le modalità di pagamento dei premi sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale recante le quote definitive dei premi di ogni concorso. I vincitori decadono da ogni diritto alla riscossione dei premi se non ne richiedono il pagamento nel termine di centoventi giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale degli estremi della matrice vincente.

Art. 12.

Matrice mancante o non integra o non decifrabile

1. Concorrono alla determinazione delle colonne vincenti solamente le matrici cartacee o elettroniche che, compilate e ricevute nei modi prescritti, risultino custodite a norma dell'art. 6.

2. Qualora, per qualsiasi motivo, la matrice cartacea non fosse rinvenuta nell'archivio, la commissione di zona procederà allo sviluppo del supporto elettronico archiviato ai sensi dell'art. 4. Identica procedura viene applicata anche nel caso in cui la matrice cartacea rinvenuta nell'archivio si presenti non integra o non decifrabile per quanto attiene ai pronostici e/o ai dati di convalida della scheda.

3. Nel caso in cui non risulti archiviato il supporto elettronico o qualora non sia possibile effettuare lo sviluppo dello stesso, la matrice mancante o non integra o non decifrabile non partecipa al concorso e il concorrente ha diritto solamente al rimborso della posta pagata, dietro consegna del tagliando figlia in suo possesso, esclusa — salvo i casi di dolo o colpa grave — ogni responsabilità tanto dell'ente gestore e dei suoi ausiliari, quanto dei ricevitori autorizzati, nello svolgimento delle rispettive attività.

4. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche alle giocate raccolte telematicamente, qualora non fosse possibile ottenere la matrice elettronica dai dischi ottici o dagli altri supporti elettronici o non fosse leggibile il supporto cartaceo corrispondente.

5. L'ente gestore, i suoi ausiliari, i ricevitori autorizzati, ove in qualsiasi momento accertino la mancanza di una matrice, del relativo supporto elettronico e del relativo tabulato, ne danno notizia al pubblico mediante avviso che deve rimanere esposto nel locale di svolgimento delle attività rispettive sino alla scadenza del termine di presentazione del reclamo previsto dall'art. 9. Tali matrici mancanti sono escluse dal concorso anche nella ipotesi in cui la pubblicazione non sia stata effettuata o non sia stata regolare.

6. Qualora, prima del compimento delle operazioni di cui all'art. 7, dovesse verificarsi, per causa di forza maggiore, la distruzione, totale o parziale, delle matrici, dei relativi supporti elettronici

e degli eventuali tabulati, che hanno efficacia probatoria, ricevuti e custoditi, essi saranno dichiarati esclusi dal concorso ed i relativi concorrenti avranno diritto solamente al rimborso della quota destinata al montepremi. La medesima norma si applica qualora, all'inizio delle operazioni sopra menzionate, dovesse essere constatata la non integrità dell'archivio o della sua serratura.

7. Ove le ipotesi di cui al comma precedente dovessero verificarsi dopo il compimento delle operazioni previste dall'art. 7, saranno considerate valide solamente le vincite già accertate e verbalizzate, esclusa la facoltà di reclamo di cui all'art. 9.

Art. 13.

Responsabilità del gestore

1. La responsabilità dell'ente gestore e dei suoi ausiliari, come pure quella dei ricevitori autorizzati nello svolgimento delle rispettive attività, ove non sia esclusa dalle presenti norme è comunque limitata, salvo i casi di dolo o di colpa grave, al risarcimento dei danni, in misura non superiore a venti volte la posta pagata.

2. Di ogni comunicato relativo allo svolgimento dei concorsi sarà data legale notizia agli interessati, ad ogni effetto, mediante pubblicazione nel Bollettino ufficiale di cui all'art. 8, e mediante affissione in apposito albo presso gli uffici di zona.

3. Il Foro esclusivamente competente per territorio, in ogni controversia relativa alla partecipazione al concorso, è quello di Roma, sede dell'ente gestore.

Il presente atto è immediatamente efficace e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A5356

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 19 giugno 1998.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantadue giorni e prima tranche a trecentosessantacinque giorni relativi all'emissione del 15 giugno 1998.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 15 settembre 1997, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dal 22 settembre 1997;

Visto il decreto ministeriale 27 novembre 1997, recante modifiche all'art. 7 del su citato decreto 15 settembre 1997;

Visti i propri decreti del 5 giugno 1998 che hanno disposto per il 15 giugno 1998 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a novantadue e trecentosessantacinque giorni (prima tranche) senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 15 settembre 1997 occorre indicare con apposito decreto, per ogni scadenza, i prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 giugno 1998;

Considerato che nel verbale di aggiudicazione dell'asta dei buoni ordinari del Tesoro per l'emissione del 15 giugno 1998 sono indicati, tra l'altro, gli importi degli interessi pagati per le due tranches dei titoli emessi;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 giugno 1998 il prezzo medio ponderato è risultato pari a L. 98,74 per i B.O.T. a novantadue giorni e a L. 95,63 per la prima tranche dei B.O.T. a trecentosessantacinque giorni.

La spesa per interessi, gravante sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1998, ammonta a L. 100.640.202.000 per i titoli a novantadue giorni con scadenza 15 settembre 1998; quella gravante sul corrispondente capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1999 ammonta a L. 174.612.595.000 per la prima tranche dei titoli a trecentosessantacinque giorni con scadenza 15 giugno 1999.

A fronte delle predette spese, viene assunto il relativo impegno.

Il prezzo minimo accoglibile è risultato pari a L. 98,39 per i B.O.T. a novantadue giorni e a L. 94,29 per la prima tranche dei B.O.T. a trecentosessantacinque giorni.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 giugno 1998

p. *Il direttore generale:* LA VIA

98A5400

DECRETO 19 giugno 1998.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantatre giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 15 settembre 1997 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dal 22 settembre 1997;

Visto il decreto ministeriale 27 novembre 1997, recante modifiche all'art. 7 del su citato decreto 15 settembre 1997;

Visto l'art. 3, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 453, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998, che fissa in miliardi 64.400 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 2, comma secondo, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 15 giugno 1998 è pari a 59.797 miliardi;

Decreta:

Per il 30 giugno 1998 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantatre giorni con scadenza il 30 dicembre 1998 fino al limite massimo in valore nominale di lire 12.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1998.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 13 e 14 del decreto 15 settembre 1997 citato nelle premesse.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la Rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 13 del giorno 24 giugno 1998, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 8 e 9 del citato decreto ministeriale 15 settembre 1997.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 giugno 1998

p. *Il direttore generale:* LA VIA

98A5402

DECRETO 19 giugno 1998.

Emissione della seconda tranche dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 15 settembre 1997, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dal 22 settembre 1997;

Visto il decreto ministeriale 27 novembre 1997, recante modifiche all'art. 7 del su citato decreto 15 settembre 1997;

Visto l'art. 3, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 453, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998, che fissa in miliardi 64.400 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 15 giugno 1998 è pari a 59.797 miliardi;

Decreta:

Per il 30 giugno 1998 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, della seconda tranche dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni con durata residua di trecentocinquanta giorni e con scadenza il 15 giugno 1999 fino al limite massimo in valore nominale di lire 7.500 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1999.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 13 e 14 del decreto 15 settembre 1997 citato nelle premesse.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la Rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 13 del giorno 24 giugno 1998, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 8 e 9 del citato decreto ministeriale 15 settembre 1997.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 giugno 1998

p. *Il direttore generale:* LA VIA

98A5401

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 6 maggio 1998.

Ricodifica delle aziende sanitarie locali nell'ambito della trasmissione dei dati del sistema informativo sanitario della regione Lombardia.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 58 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Facendo seguito al proprio decreto del 17 settembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 15 ottobre 1986 riguardante l'adozione dei codici di regione e di azienda sanitaria locale;

Preso atto delle variazioni intervenute nell'ambito delle aziende sanitarie locali della Lombardia a seguito della legge regionale n. 31 dell'11 luglio 1997;

Riscontrata la necessità di provvedere all'aggiornamento dei codici in uso nel sistema informativo sanitario relativamente alle aziende sanitarie locali modificate;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;

Decreta

a decorrere dal 1° gennaio 1998 nella trasmissione di dati ed informazioni attinenti le aziende sanitarie locali in questione nell'ambito del sistema informativo sanitario, a parziale modifica del decreto del 17 settembre 1986 sopra menzionato, dovranno essere adottati i seguenti codici:

LOMBARDIA

Denominazione A.S.L.	Codici
A.S.L. della provincia di Bergamo	301
A.S.L. della provincia di Brescia	302
A.S.L. della provincia di Como	303
A.S.L. della provincia di Cremona	304
A.S.L della provincia di Lecco	305
A.S.L. della provincia di Lodi	306
A.S.L. della provincia di Mantova	307
A.S.L. della città di Milano	308
A.S.L. della provincia di Milano 1	309
A.S.L. della provincia di Milano 2	310
A.S.L. della provincia di Milano 3	311
A.S.L. della provincia di Pavia	312
A.S.L. della provincia di Sondrio	313
A.S.L. della provincia di Varese	314

Il presente decreto dovrà essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 maggio 1998

Il Ministro: BINDI

98A5325

DECRETO 26 maggio 1998.

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sinsurrene».

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, che modifica il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto il decreto con il quale questa amministrazione ha rilasciato l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale oggetto del presente decreto;

Visto il verbale della Commissione unica del farmaco che nella seduta del 26 novembre 1997 ha espresso parere favorevole alla revoca della specialità medicinale «Sinsurrene» in quanto «... composizione multipla terapeuticamente irrazionale... »;

Vista la nota datata 28 gennaio 1998 con la quale questa amministrazione ha notificato l'avvio della procedura di revoca per la specialità medicinale «Sinsurrene» alla ditta Parke Davis, titolare della relativa autorizzazione all'immissione in commercio;

Viste le controdeduzioni presentate dalla ditta Parke Davis;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità che nella seduta del 17 aprile 1998 si è espresso per la revoca della specialità medicinale «Sinsurrene», in quanto trattasi di specialità medicinale «... di dubbia efficacia terapeutica ed ormai obsoleta, in quanto superata dalla disponibilità dei singoli ormoni surrenalici ...»;

Ritenuto di dover procedere alla revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale sopracitata;

Decreta:

È revocata, ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo n. 178/1991, a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale:

SINSURRENE in tutte le confezioni autorizzate - ditta Parke Davis.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 26 maggio 1998

Il direttore: MARTINI

98A4890

DECRETO 26 maggio 1998.

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Derinase Plus».

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, che modifica il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto il decreto con il quale questa amministrazione ha rilasciato l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale oggetto del presente decreto;

Visto il verbale della Commissione unica del farmaco che nella seduta del 26 novembre 1997 ha espresso parere favorevole alla revoca della specialità medicinale «Derinase Plus» in quanto «... a fronte del rischio derivante dall'appartenenza del principio attivo alla terza classe di infettività, non sussiste alcuna argomentazione a sostegno della sua efficacia ...»;

Vista la nota datata 28 gennaio 1998 con la quale questa amministrazione ha notificato l'avvio della procedura di revoca per la specialità medicinale «Derinase Plus» alla ditta Bioindustria farmaceutici, titolare della relativa autorizzazione all'immissione in commercio;

Viste le controdeduzioni presentate dalla ditta Bioindustria farmaceutici;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità che nella seduta del 17 aprile 1998 si è espresso per la revoca della specialità medicinale «Derinase Plus», poiché «... per l'origine biologica estrattiva, peraltro bovina, del suo principio attivo desossiribonucleasi, associata alle scarse evidenze, nella letteratura scientifica internazionale della sua efficacia terapeutica, la specialità in oggetto rientra nel punto «f» dei criteri per le revoche adottati dal C.S.S. ...» (farmaci di origine biologica estrattiva che possono trasmettere malattie per i quali:

1) le tecniche di preparazione non ne garantiscano la innocuità;

2) il rapporto rischio/beneficio — tenendo conto anche della presenza di alternative terapeutiche valide — non sia assolutamente a vantaggio del secondo);

Ritenuto di dover procedere alla revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale sopracitata;

Decreta:

È revocata, ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo n. 178/1991, a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale:

DERINASE PLUS in tutte le confezioni autorizzate - ditta Bioindustria farmaceutici.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 26 maggio 1998

Il direttore: MARTINI

98A4891

DECRETO 26 maggio 1998.

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso umano «Enablex» e «Reumaten».

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, che modifica il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto il decreto con il quale questa amministrazione ha rilasciato le autorizzazioni all'immissione in commercio delle specialità medicinali oggetto del presente decreto;

Visto il verbale della Commissione unica del farmaco che nella seduta del 9 luglio 1997 ha espresso parere favorevole alla revoca delle specialità medicinali «Enablex» e «Reumaten» per «... sfavorevole rapporto rischio/beneficio a seguito dell'osservazione di demineralizzazione ossea conseguente all'impiego del principio attivo tenidap ....»;

Viste le note datate 3 dicembre 1997 con le quali questa amministrazione ha notificato l'avvio della procedura di revoca per le specialità medicinali «Enablex» e «Reumaten» alle ditte Pfizer italiana e Rottapharm, rispettivamente titolari delle relative autorizzazioni all'immissione in commercio;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità che nella seduta del 17 aprile 1998 si è espresso per la revoca delle specialità medicinali «Enablex» e «Reumaten», « ... considerato che, in seguito all'impiego delle specialità medicinali in oggetto, sono state segnalate, nei pazienti trattati, demineralizzazioni ossee tali da configurare uno sfavorevole rapporto rischio/beneficio ...»;

Considerato che a tutt'oggi le ditte interessate non hanno fatto pervenire controdeduzioni;

Ritenuto di dover procedere alla revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali sopracitate;

Decreta:

È revocata, ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo n. 178/1991, a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, l'autorizzazione all'immissione in commercio delle sottoelencate specialità medicinali:

ENABLEX in tutte le confezioni autorizzate - ditta Pfizer italiana;

REUMATEN in tutte le confezioni autorizzate - ditta Rottapharm.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alle ditte interessate.

Roma, 26 maggio 1998

Il direttore: MARTINI

98A4892

DECRETO 2 giugno 1998.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Haimaferone».

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, art. 1, lettera *h)*, che sostituisce l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, già modificato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto il decreto con il quale questa amministrazione ha autorizzato l'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione con la quale la ditta Istituto sierovaccinogeno italiano I.S.I. S.p.a. dichiara la sospensione della commercializzazione della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale di cui è titolare la ditta Istituto sierovaccinogeno italiano I.S.I. S.p.a. è sospesa, a decorrere dalla data del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 19, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, così come modificato dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44:

HAIMAFERONE:

pomata 2000000 U.I. 2 g, A.I.C. n. 027930041;

collirio 3000000 U.I. 1 ml, A.I.C. n. 027930054.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 2 giugno 1998

Il direttore: MARTINI

98A4893

DECRETO 2 giugno 1998.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Sintocalcin».

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, art. 1, lettera *h)*, che sostituisce l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, già modificato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto il decreto con il quale questa amministrazione ha autorizzato l'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione con la quale la ditta Farma Biagini S.p.a. dichiara la sospensione della commercializzazione della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale di cui è titolare la ditta Farma Biagini S.p.a. è sospesa, a decorrere dalla data del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 19, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, così come modificato dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44:

SINTOCALCIN:

5 fl liof. 100 U.I. + 5 f solv. 1 ml, A.I.C. n. 028572016;

5 fl liof. 50 U.I. + 5 f solv. 1 ml, A.I.C. n. 028572028.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 2 giugno 1998

Il direttore: MARTINI

98A4894

DECRETO 2 giugno 1998.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Fibrinomer».

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, art. 1, lettera *h)*, che sostituisce l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, già modificato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto il decreto con il quale questa amministrazione ha autorizzato l'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione con la quale la ditta Istituto sierovaccinogeno italiano I.S.I. S.p.a. dichiara la sospensione della commercializzazione della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale di cui è titolare la ditta Istituto sierovaccinogeno italiano I.S.I. S.p.a. è sospesa, a decorrere dalla data del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 19, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, così come modificato dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44:

FIBRINOMER, iv fl 1 g + fl 50 ml, A.I.C. n. 017806023.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 2 giugno 1998

Il direttore: MARTINI

98A4895

DECRETO 2 giugno 1998.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Uman Gal E».

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, art. 1, lettera *h)*, che sostituisce l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, già modificato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto il decreto con il quale questa amministrazione ha autorizzato l'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione con la quale la ditta Farma Biagini S.p.a. dichiara la sospensione della commercializzazione della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale di cui è titolare la ditta Farma Biagini S.p.a. è sospesa, a decorrere dalla data del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 19, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, così come modificato dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44:

UMAN GAL E, im 5 fl 3 ml, A.I.C. n. 022544011.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 2 giugno 1998

Il direttore: MARTINI

98A4896

DECRETO 2 giugno 1998.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Vaccino Tab Te».

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, art. 1, lettera *h)*, che sostituisce l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, già modificato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto il decreto con il quale questa amministrazione ha autorizzato l'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione con la quale la ditta Istituto sierovaccinogeno italiano I.S.I. S.p.a. dichiara la sospensione della commercializzazione della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale di cui è titolare la ditta Istituto sierovaccinogeno italiano I.S.I. S.p.a. è sospesa, a decorrere dalla data del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 19, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, così come modificato dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44:

VACCINO TAB TE, 1 fl liof. + 1 fl 10 ml, A.I.C. n. 010454015.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 2 giugno 1998

Il direttore: MARTINI

98A4897

DECRETO 2 giugno 1998.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Aima Calcin».

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, art. 1, lettera *h)*, che sostituisce l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, già modificato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto il decreto con il quale questa amministrazione ha autorizzato l'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione con la quale la ditta Istituto sierovaccinogeno italiano I.S.I. S.p.a. dichiara la sospensione della commercializzazione della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale di cui è titolare la ditta Istituto sierovaccinogeno italiano I.S.I. S.p.a. è sospesa, a decorrere dalla data del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 19, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, così come modificato dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44:

AIMA CALCIN:

5 flac. liof. 100 U.I. + 5 fiale 1 ml, A.I.C. n. 028573018;

5 flac. liof. 50 U.I. + 5 fiale 1 ml, A.I.C. n. 028573020.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 2 giugno 1998

Il direttore: MARTINI

98A4898

DECRETO 2 giugno 1998.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Bi Nevril Plus».

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, art. 1, lettera *h)*, che sostituisce l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, già modificato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto il decreto con il quale questa amministrazione ha autorizzato l'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione con la quale la ditta Farma Biagini S.p.a. dichiara la sospensione della commercializzazione della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale di cui è titolare la ditta Farma Biagini S.p.a. è sospesa, a decorrere dalla data del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 19, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, così come modificato dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44:

BI NEVRIL PLUS:

3 fiale liof. + 3 fiale solv. 2 ml, A.I.C. n. 020828036;

5 fiale liof. + 5 fiale solv. 2 ml, A.I.C. n. 020828048.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 2 giugno 1998

Il direttore: MARTINI

98A4899

DECRETO 2 giugno 1998.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Biaferone».

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, art. 1, lettera *h)*, che sostituisce l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, già modificato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto il decreto con il quale questa amministrazione ha autorizzato l'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione con la quale la ditta Farma Biagini S.p.a. dichiara la sospensione della commercializzazione della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale di cui è titolare la ditta Farma Biagini S.p.a. è sospesa, a decorrere dalla data del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 19, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, così come modificato dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44:

BIAFERONE:

pomata 2000000 U.I. 2 g, A.I.C. n. 027929049;

collirio 3000000 U.I. 1 ml, A.I.C. n. 027929052.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 2 giugno 1998

Il direttore: MARTINI

98A4900

DECRETO 2 giugno 1998.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Isi F2 St».

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, art. 1, lettera *h)*, che sostituisce l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, già modificato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto il decreto con il quale questa amministrazione ha autorizzato l'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione con la quale la ditta Istituto sierovaccinogeno italiano I.S.I. S.p.a. dichiara la sospensione della commercializzazione della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale di cui è titolare la ditta Istituto sierovaccinogeno italiano I.S.I. S.p.a. è sospesa, a decorrere dalla data del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 19, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, così come modificato dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44:

ISI F2 ST, 100 compresse rivestite, A.I.C. n. 026361016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 2 giugno 1998

Il direttore: MARTINI

98A4901

DECRETO 2 giugno 1998.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Calociclina».

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, art. 1, lettera *h)*, che sostituisce l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, già modificato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto il decreto con il quale questa amministrazione ha autorizzato l'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione con la quale la ditta Istituto sierovaccinogeno italiano I.S.I. S.p.a. dichiara la sospensione della commercializzazione della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale di cui è titolare la ditta Istituto sierovaccinogeno italiano I.S.I. S.p.a. è sospesa, a decorrere dalla data del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 19, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, così come modificato dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44:

CALOCICLINA:

8 confetti 250 mg, A.I.C. n. 018634016;

16 confetti 250 mg, A.I.C. n. 018634028;

8 capsule 250 mg, A.I.C. n. 018634042;

16 capsule 250 mg, A.I.C. n. 018634055.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 2 giugno 1998

Il direttore: MARTINI

98A4902

DECRETO 2 giugno 1998.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Fatt. Umano Antiemofilico Trattato».

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, art. 1, lettera *h)*, che sostituisce l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, già modificato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto il decreto con il quale questa amministrazione ha autorizzato l'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione con la quale la ditta Istituto sierovaccinogeno italiano I.S.I. S.p.a. dichiara la sospensione della commercializzazione della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale di cui è titolare la ditta Istituto sierovaccinogeno italiano I.S.I. S.p.a. è sospesa, a decorrere dalla data del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 19, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, così come modificato dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44:

FATT. UMANO ANTIEMOFILICO TRATTATO:

iv 1 flac. 20 ml 100 U.I., A.I.C. n. 023554076;

iv 1 flac. 20 ml 250 U.I., A.I.C. n. 023554088;

iv 1 flac. 20 ml 500 U.I., A.I.C. n. 023554090.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 2 giugno 1998

Il direttore: MARTINI

98A4903

DECRETO 2 giugno 1998.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Isiferone».

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, art. 1, lettera *h)*, che sostituisce l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, già modificato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto il decreto con il quale questa amministrazione ha autorizzato l'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione con la quale la ditta Istituto sierovaccinogeno italiano I.S.I. S.p.a. dichiara la sospensione della commercializzazione della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale di cui è titolare la ditta Istituto sierovaccinogeno italiano I.S.I. S.p.a. è sospesa, a decorrere dalla data del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 19, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, così come modificato dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44:

ISIFERONE:

pomata gel 2 g 2.000.000 U.I., A.I.C. n. 027958040;

collirio 1 ml 3.000.000 U.I., A.I.C. n. 027958053.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 2 giugno 1998

Il direttore: MARTINI

98A4904

DECRETO 2 giugno 1998.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Uman Fibrin».

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, art. 1, lettera *h)*, che sostituisce l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, già modificato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto il decreto con il quale questa amministrazione ha autorizzato l'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione con la quale la ditta Farma Biagini S.p.a. dichiara la sospensione della commercializzazione della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale di cui è titolare la ditta Farma Biagini S.p.a. è sospesa, a decorrere dalla data del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 19, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, così come modificato dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44:

UMAN FIBRIN, IV fl. + f. 100 ml, A.I.C. n. 023732011.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 2 giugno 1998

Il direttore: MARTINI

98A4905

DECRETO 2 giugno 1998.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Isi Calcin».

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, art. 1, lettera *h)*, che sostituisce l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, già modificato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto il decreto con il quale questa amministrazione ha autorizzato l'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione con la quale la ditta Istituto sierovaccinogeno italiano I.S.I. S.p.a. dichiara la sospensione della commercializzazione della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale di cui è titolare la ditta Istituto sierovaccinogeno italiano I.S.I. S.p.a. è sospesa, a decorrere dalla data del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 19, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, così come modificato dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44:

ISI CALCIN:

5 fl. liof. 100 U.I. + 5 f. solv. 1 ml, A.I.C. n. 028574010;

5 fl. liof. 50 U.I. + 5 f. solv. 1 ml, A.I.C. n. 028574022.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 2 giugno 1998

Il direttore: MARTINI

98A4906

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 5 maggio 1998.

Variazione di responsabilità del mantenimento in purezza della varietà di spinacio denominata «Matador».

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto il proprio decreto del 20 giugno 1977, con il quale è stata iscritta nel relativo registro nazionale la varietà di spinacio denominata «Matador», ed il decreto del 22 giugno 1991, con il quale l'iscrizione della stessa varietà è stata rinnovata indicando, altresì, i nominativi di responsabili della conservazione in purezza;

Vista la richiesta dell'interessato volta ad ottenere la variazione di dette responsabilità;

Considerati i motivi che hanno determinato la necessità di detta variazione;

Sentito il parere della commissione sementi, di cui al citato art. 19 della legge n. 1096/1971, espresso nella seduta del 16 febbraio 1998, in ordine alla richiesta presentata;

Attesa la necessità di modificare il citato decreto di rinnovo dell'iscrizione;

Decreta:

La responsabilità del mantenimento in purezza della varietà di spinacio denominata «Matador», iscritta al

registro nazionale delle varietà di specie di piante orticole con decreto ministeriale del 20 giugno 1977 e rinnovata con decreto ministeriale del 22 giugno 1991, è variata come di seguito indicato:

da: F.lli Ingegnoli S.p.a., corso Buenos Aires, 54 - Milano & Four S.r.l., via Sebastian Altmann, 8 - Bolzano & S.A.I.S. Società agricola italiana sementi S.p.a., via Ravennate, 214 - Cesena (Forlì);

a: F.lli Ingegnoli S.p.a., corso Buenos Aires, 54 - Milano & Four S.r.l., via Sebastian Altmann, 8 - Bolzano.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 maggio 1998

Il Ministro: PINTO

Registrato alla Corte dei conti il 26 maggio 1998
Registro n. 1 Politiche agricole, foglio n. 170

98A5331

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 29 maggio 1998.

Aggiornamento dell'albo dei laboratori esterni pubblici e privati altamente qualificati, autorizzati a svolgere ricerche di carattere applicativo a favore delle piccole e medie industrie.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, e in particolare l'art. 4 che, nel regolare la concessione di specifici contributi a piccole e medie aziende per lo svolgimento di ricerche di carattere applicativo, prevede, al secondo comma, che tali ricerche debbano essere svolte presso laboratori esterni pubblici o privati debitamente autorizzati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentiti i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle risorse agricole, alimentari e forestali, ed inclusi in un apposito albo;

Visto il proprio decreto 14 maggio 1982 con il quale è stato approvato il regolamento di attuazione delle disposizioni di cui al predetto art. 4, e che, in particolare, prevede l'aggiornamento annuale dell'albo dei laboratori;

Visti il decreto ministeriale 16 giugno 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 luglio 1983, con il quale è stato istituito il primo albo dei laboratori, ed i successivi decreti ministeriali 9 ottobre 1985, 26 febbraio 1987, 23 novembre 1988, 25 maggio 1990, 1° febbraio 1992, 23 giugno 1993, 15 dicembre 1994, 13 maggio 1996, 3 gennaio 1997, 25 agosto 1997, rispettivamente pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 ottobre 1985, 2 marzo 1987, 2 dicembre 1988, 31 maggio 1990, 7 febbraio1992, 30 giugno 1993, 22 dicembre 1994, 24 maggio 1996, 15 gennaio 1997 e 4 settembre 1997 con i quali si è provveduto al completamento ed aggiornamento del medesimo;

Ravvisata l'esigenza di procedere all'aggiornamento annuale dell'albo in relazione alle domande di iscrizione pervenute e alle comunicazioni di alcuni laboratori già inseriti in albo, in ordine alla cessazione dell'attività, al cambio della sede ed alla modifica della ragione sociale;

Viste le conclusioni adottate, nella riunione del 13 marzo 1998, dalla commissione consultiva di esperti, costituita con decreto ministeriale 6 agosto 1996, in ordine all'esame delle domande di iscrizione;

Considerato che la predetta riunione è stata convocata in sede di conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Decreta:

Articolo unico

È approvato il seguente elenco integrativo di laboratori di ricerca esterni pubblici e privati, altamente qualificati, che vengono inseriti nell'albo di cui in premessa:

Piemonte:

1) Infoteam S.r.l. - Via Don Minzoni n. 10 - 10121 Torino;

2) Mapor Caldart S.p.a. - Corso Orbassano n. 416/10 - 10137 Torino;

3) Microna S.r.l. - Viale Thovez n. 26 - 10131 Torino;

4) S.O.R.M.A. S.p.a. - Corso Vinzaglio n. 4 - Torino.

Lombardia:

5) Labo Consult S.r.l. - Via Don Minzoni n. 9 - 20158 Milano;

6) Centro comune di ricerca della Commissione europea, Istituti dei sistemi dell'informatica e della sicurezza (ISIS), dell'ambiente (EI), delle applicazioni spaziali (SAI), dei materiali avanzati (IAM) - Via Enrico Fermi - 21020 Ispra (Varese).

Trentino-Alto Adige:

7) Microtec S.r.l. - G.M.B.H. - Via Julius Durst n. 98 - 39042 Bressanone (Bolzano).

Veneto:

8) C.M. S.n.c. di Menegazzi U. & C. - Via Trento n. 1/A - 35020 Maserà di Padova (Padova);

9) Padova Ricerche Consorzio - Via VIII Febbraio n. 2 - 35121 Padova.

Emilia-Romagna:

10) Equitec S.r.l. - Via L. Gessi n. 43 - 48022 Lugo (Ravenna);

11) High Vacuum Process S.r.l. - Via Verona n. 26 - 43100 Parma;

12) Tecnoclima di Castellucci & C. S.n.c. - Via C. Brodolini n. 2 - 47012 Civitella di Romagna (Forlì).

Toscana:

13) Bassilichi Sviluppo S.p.a. - Via Vittorio Locchi n. 33-35/R - 50141 Firenze.

Abruzzo:

14) Laserlab S.r.l. - Via Custoza n. 31 - 66013 Chieti Scalo.

15) Site Technology S.r.l. - Via Variante Tiburtina Valeria n. 17 - 67061 Carsoli (Aquila).

Molise:

16) Università degli studi del Molise - Via Mazzini n. 8 - 86100 Campobasso.

Sicilia:

17) Istituto di biologia marina del Consorzio universitario della provincia di Trapani - Lungomare Dante Alighieri - 91100 Trapani.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 maggio 1998

Il Ministro: BERLINGUER

98A5326

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 17 giugno 1998.

Assoggettamento alla procedura di liquidazione coatta amministrativa della società «A3 Building S.r.l.», in Torino, appartenente al gruppo Fideco S.p.a.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430, recante norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria;

Visto il decreto ministeriale 13 marzo 1997, con il quale la società «Fideco S.p.a.», con sede legale in Milano, è stata assoggettata alla procedura di liquidazione coatta amministrativa e con il quale è stato nominato il commissario liquidatore nella persona del rag. Umberto Belluzzo;

Visto il decreto ministeriale 11 luglio 1997, con il quale si è provveduto a nominare il comitato di sorveglianza presso la società «Fideco S.p.a.» in liquidazione coatta amministrativa, composto dai signori:

avv. Adriano Simonetti, nato a Roma il 9 dicembre 1943, in qualità di esperto, con funzioni di presidente;

dott. Vittorio Quercia, nato a Roma il 30 marzo 1954, in qualità di esperto;

rag. Roberto Ducci, nato a Verona il 20 marzo 1938, in qualità di esperto;

Visto il decreto ministeriale 18 settembre 1997 con il quale la società «Eurofinance Sim S.p.a.» è stata assoggettata alla procedura di liquidazione coatta amministrativa preponendo gli stessi organi nominati per «Fideco S.p.a»;

Vista la sentenza 26 maggio 1998, depositata in data 29 maggio 1998, con la quale il tribunale di Torino - sezione fallimentare, ha riconosciuto applicabile alla società «A3 Building S.r.l.», con sede in Torino, già dichiarata fallita dallo stesso tribunale in data 10 marzo 1997, fallimento n. 106/97, l'art. 2, del suddetto decreto-legge n. 233/1986 in quanto società controllante indirettamente la società fiduciaria e, pertanto, la società stessa assoggettabile alla liquidazione coatta amministrativa e non più al fallimento;

Considerato che il tribunale di Torino - Sezione fallimentare, ha accertato che la società «A3 Building S.r.l.» risultava essere proprietaria del 98,5% del capitale della «Eurofinance Sim S.p.a.»;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere all'assoggettamento della società «A3 Building S.r.l.» alla liquidazione coatta amministrativa, preponendo alla procedura relativa gli stessi organi già nominati per la società «Fideco S.p.a.», con sede in Milano;

Decreta:

1. La società «A3 Building S.r.l.» con sede in Torino, iscritta al registro delle imprese di Torino al n. 449/77, è posta in liquidazione coatta amministrativa.

2. Alla predetta procedura è preposto, quale commissario liquidatore, il rag. Umberto Belluzzo, nato a Verona il 20 maggio 1939, con studio in Verona, stradone Scipione Maffei n. 8.

3. Sono nominati componenti del comitato di sorveglianza presso la società «A3 Building S.r.l.», i signori:

avv. Adriano Simonetti, nato a Roma il 9 dicembre 1943, in qualità di esperto, con funzioni di presidente;

dott. Vittorio Quercia, nato a Roma il 30 marzo 1954, in qualità di esperto;

rag. Roberto Ducci, nato a Verona il 20 marzo 1938, in qualità di esperto.

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Torino ai fini del deposito unificato atti societari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 giugno 1998

Il Ministro: BERSANI

98A5370

DECRETO 17 giugno 1998.

Assoggettamento alla procedura di liquidazione coatta amministrativa della società «Polo Adriatico S.r.l.», in Atessa, appartenente al gruppo Fideco S.p.a.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430, recante norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria;

Visto il decreto ministeriale 13 marzo 1997 con il quale la società «Fideco S.p.a.», con sede legale in Milano, è stata assoggettata alla procedura di liquidazione coatta amministrativa e con il quale è stato nominato il commissario liquidatore nella persona del rag. Umberto Belluzzo;

Visto il decreto ministeriale 11 luglio 1997, con il quale si è provveduto a nominare il comitato di sorveglianza presso la società «Fideco S.p.a.» in liquidazione coatta amministrativa, composto dai signori:

avv. Adriano Simonetti, nato a Roma il 9 dicembre 1943, in qualità di esperto, con funzioni di presidente;

dott. Vittorio Quercia, nato a Roma il 30 marzo 1954, in qualità di esperto;

rag. Roberto Ducci, nato a Verona il 20 marzo 1938, in qualità di esperto;

Visto il decreto ministeriale 18 settembre 1997 con il quale la società «Eurofinance Sim S.p.a.» è stata assoggettata alla procedura di liquidazione coatta amministrativa proponendo gli stessi organi nominati per «Fideco S.p.a.»;

Vista la sentenza 26 maggio 1998, depositata in data 29 maggio 1998, con la quale il tribunale di Torino - Sezione fallimentare, ha riconosciuto applicabile alla società «Polo Adriatico S.r.l.», con sede legale in Atessa (Chieti) e sede amministrativa in Torino, già dichiarata fallita dallo stesso tribunale in data 8 marzo 1997 (fallimento n. 103/97), l'art. 2 del suddetto decreto-legge n. 233/1986 in quanto società controllata dalla società controllante indirettamente la società fiduciaria e, pertanto, la società stessa assoggettabile alla liquidazione coatta amministrativa e non più al fallimento;

Considerato che il tribunale di Torino - Sezione fallimentare, ha accertato che la società «Polo Adriatico S.r.l.», risultava essere controllata per il 98% dalla «A3 Building S.r.l.» con sede in Torino, proprietaria del 98,5% del capitale della «Eurofinance Sim S.p.a.»;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere all'assoggettamento della società «Polo Adriatico S.r.l.» alla liquidazione coatta amministrativa, preponendo alla procedura relativa gli stessi organi già nominati per la società «Fideco S.p.a.», con sede in Milano;

Decreta:

1. La società «Polo Adriatico S.r.l.», con sede legale in Atessa (Chieti), iscritta al registro delle società n. 2677/89 del tribunale di Lanciano ed al n. 90938 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Chieti, è posta in liquidazione coatta amministrativa.

2. Alla predetta procedura è preposto, quale commissario liquidatore, il rag. Umberto Belluzzo, nato a Verona il 20 maggio 1939, con studio in Verona, stradone Scipione Maffei n. 8.

3. Sono nominati componenti del comitato di sorveglianza presso la società «Polo Adriatico S.r.l.», i signori:

avv. Adriano Simonetti, nato a Roma il 9 dicembre 1943, in qualità di esperto, con funzioni di presidente;

dott. Vittorio Quercia, nato a Roma il 30 marzo 1954, in qualità di esperto;

rag. Roberto Ducci, nato a Verona il 20 marzo 1938, in qualità di esperto.

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Torino e di Chieti ai fini del deposito unificato atti societari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 giugno 1998

Il Ministro: BERSANI

98A5371

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 11 maggio 1998.

Scioglimento della società cooperativa «San Ciro» a r.l., in Cerignola.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte seconda del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «San Ciro» a r.l., con sede nel comune di Cerignola, costituita per rogito notaio Ada Ruo in data 7 aprile 1981, repertorio n. 155763, tribunale di Foggia, registro imprese n. 5163, B.U.S.C. posizione n. 2468/184004, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 11 maggio 1998

Il direttore: GONNELLA

98A5332

DECRETO 11 maggio 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Beni culturali ed ambientali» a r.l., in Foggia.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte prima, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Visto il parere, prot. 1036 (16.3.98) del 4 febbraio 1998, della commissione centrale per le cooperative - art. 18 della legge n. 127 del 17 febbraio 1971;

Decreta:

La società cooperativa «Beni culturali ed ambientali» a r.l., con sede nel comune di Foggia, costituita per rogito notaio Leonardo Giuliani in data 21 dicembre 1984, repertorio n. 16673, tribunale di Foggia, registro imprese n. 6934, B.U.S.C. posizione n. 3031/208643, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 11 maggio 1998

Il direttore: GONNELLA

98A5333

DECRETO 11 maggio 1998.

Scioglimento della società cooperativa «S. Antonio 1985» a r.l., in Castelluccio di Sauri.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte prima, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza del patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Visto il parere, prot. 1036 (16.3.98) del 4 febbraio 1998, della commissione centrale per le cooperative - art. 18 della legge n. 127 del 17 febbraio 1971;

Decreta:

La società cooperativa «S. Antonio 1985» a r.l., con sede nel comune di Castelluccio dei Sauri, costituita per rogito notaio Vittorio Finizia in data 27 marzo 1985, repertorio n. 132861, tribunale di Foggia, registro imprese n. 7216, B.U.S.C. posizione n. 3148/211110, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 11 maggio 1998

Il direttore: GONNELLA

98A5334

DECRETO 11 maggio 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Segezia latte» a r.l., in Foggia.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte prima del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza del patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Visto il parere, prot. 1036 (16.3.98) del 4 febbraio 1998, della commissione centrale per le cooperative - art. 18 della legge n. 127 del 17 febbraio 1971;

Decreta:

La società cooperativa «Segezia latte» a r.l., con sede nel comune di Foggia, costituita per rogito notaio Emilio Pennacchio in data 8 settembre 1967, repertorio n. 150395, tribunale di Foggia, registro imprese n. 2294, B.U.S.C. posizione n. 1057/105335, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 11 maggio 1998

Il direttore: GONNELLA

98A5335

DECRETO 11 maggio 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Transud» a r.l., in Foggia.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte prima del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza del patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Visto il parere, prot. 1036 (16.3.98) del 4 febbraio 1998, della commissione centrale per le cooperative - art. 18 della legge n. 127 del 17 febbraio 1971;

Decreta:

La società cooperativa «Transud» a r.l., con sede nel comune di Foggia, costituita per rogito notaio Luigi Tacchi Ventura in data 26 ottobre 1974, repertorio n. 40117, tribunale di Foggia, registro imprese n. 3235, B.U.S.C. posizione n. 1516/136664, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 11 maggio 1998

Il direttore: GONNELLA

98A5336

DECRETO 11 maggio 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Primavera» a r.l., in Cerignola.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte prima del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza del patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Visto il parere, prot. 1111 (16.3.98) del 4 febbraio 1998, della commissione centrale per le cooperative - art. 18 della legge n. 127 del 17 febbraio 1971;

Decreta:

La società cooperativa «Primavera» a r.l., con sede nel comune di Cerignola, costituita per rogito notaio Nicola Specchio in data 26 febbraio 1991, repertorio n. 13090, tribunale di Foggia, registro imprese n. 11386, B.U.S.C. posizione n. 4193/253279, è sciolta

ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 11 maggio 1998

Il direttore: GONNELLA

98A5337

DECRETO 11 maggio 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Coop Foggia» a r.l., in Foggia.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte prima del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza del patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Visto il parere, prot. 1111 (16.3.98) del 4 febbraio 1998, della commissione centrale per le cooperative - art. 18 della legge n. 127 del 17 febbraio 1971;

Decreta:

La società cooperativa «Coop Foggia» a r.l., con sede nel comune di Foggia, costituita per rogito notaio Gaetano Maulucci in data 20 dicembre 1975, repertorio n. 141622, tribunale di Foggia, registro imprese n. 3487, B.U.S.C. posizione n. 1765/152136, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 11 maggio 1998

Il direttore: GONNELLA

98A5338

DECRETO 11 maggio 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Abaco software» a r.l., in Foggia.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte prima del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza del patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Visto il parere, prot. 1036 (16.3.98) del 4 febbraio 1998, della commissione centrale per le cooperative - art. 18 della legge n. 127 del 17 febbraio 1971;

Decreta:

La società cooperativa «Abaco software» a r.l., con sede nel comune di Foggia, costituita per rogito notaio Marino Stelio Romagnoli in data 4 agosto 1986, repertorio n. 20584, tribunale di Foggia, registro imprese n. 8345, B.U.S.C. posizione n. 3501/221477, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 11 maggio 1998

Il direttore: GONNELLA

98A5339

DECRETO 11 maggio 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Daunia Press» a r.l., in Foggia.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte prima del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza del patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Visto il parere, prot. 1036 (16.3.98) del 4 febbraio 1998, della commissione centrale per le cooperative, art. 18 della legge n. 127 del 17 febbraio 1971;

Decreta:

La società cooperativa «Daunia Press» a r.l., con sede nel comune di Foggia, costituita per rogito notaio Lorenzo Carusillo in data 17 maggio 1979, repertorio n. 22153, tribunale di Foggia, registro imprese n. 4302, B.U.S.C. posizione n. 2105/168867, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 11 maggio 1998

Il direttore: GONNELLA

98A5340

DECRETO 11 maggio 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Melpo S. Cinematografica» a r.l., in Foggia.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte prima del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza del patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Visto il parere, prot. 1111 (16.3.98) del 4 febbraio 1998, della Commissione centrale per le cooperative - art. 18 della legge n. 127 del 17 febbraio 1971;

Decreta:

La società cooperativa «Melpo S. Cinematografica» a r.l., con sede nel comune di Foggia, costituita per rogito notaio Vittorio Finizia in data 6 maggio 1981, repertorio n. 118956, tribunale di Foggia, registro imprese n. 5203, B.U.S.C. posizione n. 2506/185023, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 11 maggio 1998

Il direttore: GONNELLA

98A5341

DECRETO 11 maggio 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Torrione» a r.l., in Margherita di Savoia.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte prima del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza del patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Visto il parere, prot. 1111 (16.3.98) del 4 febbraio 1998, della commissione centrale per le cooperative, art. 18 della legge n. 127 del 17 febbraio 1971;

Decreta:

La società cooperativa «Torrione» a r.l., con sede nel comune di Margherita di Savoia, costituita per rogito notaio Nicolò Rizzo in data 15 giugno 1985, repertorio n. 135612, tribunale di Foggia, registro imprese n. 7461, B.U.S.C. posizione n. 3299/215667, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 11 maggio 1998

Il direttore: GONNELLA

98A5342

DECRETO 13 maggio 1998.

Scioglimento della società cooperativa «S. Giuseppe» a r.l., in Serracapriola.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte seconda del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa «S. Giuseppe» a r.l., con sede nel comune di Serracapriola, costituita per rogito notaio Francesco De Luca in data 29 dicembre 1977, repertorio n. 334, tribunale di Lucera, registro imprese n. 759, B.U.S.C. posizione n. 1862/156659, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 13 maggio 1998

Il direttore: GONNELLA

98A5343

DECRETO 13 maggio 1998.

Scioglimento della società cooperativa edile «Annunziata» a r.l., in Lucera.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte seconda del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa edile «Annunziata» a r.l., con sede nel comune di Lucera, costituita per rogito notaio Francesco Di Bitonto in data 14 dicembre 1989, repertorio n. 34590, tribunale di Lucera, registro imprese n. 2637, B.U.S.C. posizione n. 4028/244955, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 13 maggio 1998

Il direttore: GONNELLA

98A5344

DECRETO 13 maggio 1998.

Scioglimento della società cooperativa «S. Maria de Salinis» a r.l., in Margherita di Savoia.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte seconda del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa «S. Maria de Salinis» a r.l., con sede nel comune di Margherita di Savoia, costituita per rogito notaio Nicolò Rizzo in data 13 gennaio 1961, repertorio n. 33055, tribunale di Foggia, registro imprese n. 1814, B.U.S.C. posizione n. 167/69390, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 13 maggio 1998

Il direttore: GONNELLA

98A5345

DECRETO 13 maggio 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Oikia» a r.l., in Peschici.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte seconda del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa «Oikia» a r.l., con sede nel comune di Peschici, costituita per rogito notaio Giovanni Gentile in data 3 dicembre 1980, repertorio n. 5372, tribunale di Lucera, registro imprese n. 1042, B.U.S.C. posizione n. 2377/180500, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 13 maggio 1998

Il direttore: GONNELLA

98A5346

DECRETO 13 maggio 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Giallo arcobaleno» a r.l., in Foggia.

IL DIRIGENTE

DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte seconda del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza del patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa «Giallo arcobaleno» a r.l., con sede nel comune di Foggia, costituita per rogito notaio Marino Stelio Romagnoli in data 17 dicembre 1980, repertorio n. 5755, tribunale di Foggia, registro imprese n. 4976, B.U.S.C. posizione n. 2402/181077, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 13 maggio 1998

Il direttore: GONNELLA

98A5347

DECRETO 13 maggio 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Nuova Gerusalemme» a r.l., in Foggia.

IL DIRIGENTE

DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte seconda del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza del patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa «Nuova Gerusalemme» a r.l., con sede nel comune di Foggia, costituita per rogito notaio Filippo Rizzo Corallo in data 5 maggio 1978, repertorio n. 2099, tribunale di Foggia, registro imprese n. 3985, B.U.S.C. posizione n. 1916/158833, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 13 maggio 1998

Il direttore: GONNELLA

98A5348

DECRETO 13 maggio 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Sirio» a r.l., in Margherita di Savoia.

IL DIRIGENTE

DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte seconda del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza del patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa «Sirio» a r.l., con sede nel comune di Margherita di Savoia, costituita per rogito notaio Nicolò Rizzo in data 6 aprile 1986, repertorio n. 136774, tribunale di Foggia, registro imprese n. 8121, B.U.S.C. posizione n. 3438/222124, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 13 maggio 1998

Il direttore: GONNELLA

98A5349

DECRETO 13 maggio 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Libertas» a r.l., in Ordona.

IL DIRIGENTE

DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte seconda del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza del patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa «Libertas» a r.l., con sede nel comune di Ordona, costituita per rogito notaio Valentino Caiola in data 28 marzo 1975, repertorio n. 693, tribunale di Foggia, registro imprese n. 3314, B.U.S.C. posizione n. 1835/155575, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 13 maggio 1998

Il direttore: GONNELLA

98A5350

DECRETO 13 maggio 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Ares» a r.l., in Foggia.

IL DIRIGENTE

DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte seconda del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza del patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa «Ares» a r.l., con sede nel comune di Foggia, costituita per rogito notaio Vittorio Finizia in data 28 dicembre 1979, repertorio n. 110629, tribunale di Foggia, registro imprese n. 4544, B.U.S.C. posizione n. 2196/173854, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 13 maggio 1998

Il direttore: GONNELLA

98A5351

DECRETO 4 giugno 1998.

Progetti finanziati nel quadro delle azioni finalizzate alla formazione di cittadini italiani residenti in Paesi non appartenenti all'U.E.

IL DIRIGENTE GENERALE
DELL'UFFICIO CENTRALE PER L'ORIENTAMENTO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE DEI LAVORATORI

Vista la legge quadro in materia di formazione professionale del 21 dicembre 1978, n. 845, come modificata dalla legge n. 236/1993, e successive modificazioni;

Visto l'avviso del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 11/97, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 302 del 30 dicembre 1997, riportante per il 1998 modalità e termini per la presentazione dei progetti per «Interventi per la formazione professionale degli italiani residenti in Paesi non appartenenti all'Unione europea»;

Visti gli atti del comitato tecnico di valutazione dei progetti presentati ai sensi dell'avviso n. 11/97, costituito con decreto direttoriale n. 78/V/98 del 3 aprile 1998;

Visto il decreto legislativo n. 29/1993, e successive modificazioni ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Nel quadro delle azioni finalizzate alla formazione di cittadini italiani residenti in paesi non appartenenti all'Unione europea vengono dichiarati finanziabili n. 50 progetti analiticamente indicati nell'allegato «A» che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Con successivi decreti interministeriali saranno disposti, compatibilmente con le disponibilità finanziarie sul cap. 7005 del bilancio di previsione per l'esercizio 1998 del Fondo di rotazione per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo sociale europeo, di cui all'art. 25 della legge n. 845/1978 come modificato dall'art. 9 della legge n. 236 del 19 luglio 1993, i finanziamenti a favore dei singoli enti proponenti.

Art. 3.

Per l'attuazione degli interventi di cui al precedente art. 1 saranno stipulati con i soggetti interessati appositi atti di concessione.

Tali atti terranno conto delle indicazioni contenute nelle circolari numeri 98/95 e 130/95 di questo Ministero.

Art. 4.

L'erogazione del finanziamento in favore dei singoli progetti avverrà mediante le anticipazioni ed i saldi previsti dalla normativa vigente in materia di fondo di rotazione e sarà effettuata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale - U.C.O.F.P.L., verificata la sussistenza dei previsti requisiti.

Roma, 4 giugno 1998

Il dirigente generale: VITTORE

ALLEGATO *A*

FORMAZIONE MIGRANTI
RESIDENTI IN PAESI NON APPARTENENTI ALL'UNIONE EUROPEA
ANNUALITA' 1998

PROGRESSIVO	PROTOCOLLO	FASCICOLO	SOGGETTO PROPONENTE	TITOLO PROGETTO	CIROSCRIZIONE CONSOLARE	FINANZIAMENTO NAZIONALE	TOTALE
1	9371	8	Technema	Corso per gestori di piccola impresa	Tirana	278.140.000	760
2	10866	140	FILEF	"Assistente Tecnico e Commerciale all'Import-Esport"	Circoscrizione Consolare di San Paolo del Brasile e di Montevideo	559.090.000	760
3	10708	94	ECAP	Corsi di qualificazione, perfezionamento, riqualificazione e aggiornamento, per lavoratori e lavoratrici italiane, residenti nella Circoscrizione Consolare di Zurigo	Zurigo	519.000.000	745
4	10837	125	2CR	Esperto di Orientamento e Consulenza Professionale	San Paolo	227.800.000	740
5	10839	126	2CR	Esperto di Orientamento e Consulenza Professionale	San Paolo	227.800.000	740
6	10843	127	2CR	Esperto di Orientamento e Consulenza Professionale	San Paolo	227.800.000	740
7	10916	154	LEGA COOP. BOLOGNA	Esperti di Marketing internazionale e promozione commercio globale	Belo Horizonte	491.760.000	735
8	10869	142	E.F.A.L.	Tecnico per l'agricoltura biologica	Caracas	600.000.000	720
9	9749	9	Enaip Sardegna	Accademia di Impresa	Rio de Janeiro	599.927.500	710
10	10235	28	C.I.A.P.I.	Operatore nel servizio bar e gelateria	Rio de Janeiro	357.610.000	705
11	10013	20	Màthesis S.c.r.l.	Esperto per la trasformazione e conservazione dei prodotti lattierocaseari	Rosario	515.790.000	690
12	10416	53	COMEURO	Professionista di Comunicazione	Lugano	578.020.000	690
13	10818	118	Consorzio LE.CO.LE.	Animatore Socio-Sanitario	Bucharest	598.986.000	690

PROGRESSIVO	PROTOCOLLO	FASCICOLO	SOGGETTO PROPONENTE	TITOLO PROGETTO	CIROSCRIZIONE CONSOLARE	FINANZIAMENTO NAZIONALE	TOTALE
14	10880	146	I.N.F.A.O.P.	Uomini e Cultura d'Italia per lo Sviluppo Ambientale dell'area Sub - Amazzonica - II Annualità	Recife	595.960.000	690
15	10703	93	ECAP	Corsi di qualifica e perfezionamento professionale per adulti nel campo delle nuove tecnologie	Basilea	241.057.500	685
16	10423	56	ENAIP	Interventi di formazione professionale, aggiornamento e riqualifica per i lavoratori italiani in Svizzera	Zurigo	596.416.645	675
17	10694	90	CISAP-ECAP	"Corsi di qualificazione, di aggiornamento e di riqualificazione professionale per i lavoratori italiani in Svizzera"	Berna	498.499.200	675
18	8011	7	Istituto Regionale "F.Santi"	"Animatore turistico"	Losanna	330.390.000	670
19	10914	153	EFESO	Formazione Formatori per Manager per il settore Turistico	Belo Horizonte	221.980.200	670
20	10009	18	Màthesis S.c.r.l.	Tékne	Rosario	516.990.000	665
21	10827	122	2CR	Esperto di Orientamento Professionale	San Paolo	211.720.000	665
22	10832	123	2CR	Esperto di Orientamento Professionale	San Paolo	211.720.000	665
23	10834	124	2CR	Esperto di Orientamento Professionale	San Paolo	211.720.000	665
24	10431	58	COMMISSIONE MISTA ITALO-SVIZZERA	Perfezionamento professionale, qualifica e aggiornamento per lavoratori italiani nel cantone di Vaud	Losanna	207.074.000	660
25	10711	95	ECAP	Corsi di qualifica e perfezionamento per muratori italiani residenti nella Circoscrizione Consolare di Lugano	Lugano	140.441.000	660
26	10852	131	I.R.E.S.	Esperto in formazione	San Paolo	197.620.000	660
27	10854	132	I.R.E.S.	Esperto in formazione	San Paolo	197.620.000	660

PROGRESSIVO	PROTOCOLLO	FASCICOLO	SOGGETTO PROPONENTE	TITOLO PROGETTO	CIROSCRIZIONE CONSOLARE	FINANZIAMENTO NAZIONALE	TOTALE
28	10855	133	I.R.E.S.	Corsi di formazione e aggiornamento per formatori e docenti impegnati nelle attività formative	San Paolo	197.620.000	660
29	10434	59	FONDAZIONE FOPRAS	Corsi di qualificazione, riqualificazione e aggiornamento per lavoratori italiani	Basilea	579.945.000	640
30	10138	23	Consorzio Promosud	Microimprenditorialità e nuova cittadinanza	Caracas	600.000.000	635
31	10223	24	C.I.A.P.I.	"New Venture" Promozione di imprese italo-venezuelane	Maracaibo	383.130.000	620
32	10334	35	ENDO-FAP	Direttore di vendita import/export	Santiago del Cile	554.225.000	620
33	10016	21	Màthesis S.c.r.l.	Il Quadrifoglio. Sportello di orientamento professionale e servizi per l'imprenditoria	Rosario	592.400.000	615
34	10340	38	SPE	Informatica con impulso bilingue	Zurigo	119.746.500	615
35	10439	63	LOGOS	Operatore multimediale	New York	222.000.000	615
36	10857	134	A.N.F.E.	Esperto di creazione d'impresa	Porte Allegre	289.080.000	615
37	10858	135	A.N.F.E.	Esperto in creazione d'impresa	Porte Allegre	289.080.000	615
38	10872	143	Società Umanitaria - Fondazione [illegible] Loria	Iniziativa di formazione per la riqualificazione di imprenditori di P.M.I. di origine italiana nel settore agroalimentare	Buenos Aires e Mar del Plata	299.160.000	615
39	10011	19	Màthesis S.c.r.l.	Paranà	Rosario	597.700.000	610
40	10444	66	A.G.C.I. FORM	Società e lavoro	Cordoba, Tucuman	555.000.000	605
41	10771	115	Cerfe	Corso per operatori di sviluppo per le nuove generazioni di Italiani in Australia	Brisbane	599.700.000	605
42	10935	156	Ricerca e Cooperazione	Formazione di Animatori di attività socio-ricreative e culturali	Buenos Aires	300.000.000	605

PROGRESSIVO	PROTOCOLLO	FASCICOLO	SOGGETTO PROPONENTE	TITOLO PROGETTO	CIROSCRIZIONE CONSOLARE	FINANZIAMENTO NAZIONALE	TOTALE
43	10766	110	Centro de Cultura Italiana	Formazione Multimediale integrata a distanza di maestri vetrai per la ideazione, progetto e realizzazione di vetrate artistiche ed oggettistica con tecnica Tiffany	Curitiba - Paranà	540.000.000	585
44	10825	121	Fondazione C.T.A. Sandro Pertini	Competenze laborale per il settore metallurgico	Cordoba	205.961.897	580
45	10909	152	ATI Impresa Management-Istituto Fernando Santi	Promotore di scambi commerciali italo-argentini	Buenos Aires	560.000.000	545
46	10421	55	ENAIP	Interventi di formazione professionale, aggiornamento e riqualifica per i lavoratori italiani in Svizzera	Basilea	278.298.084	540
47	10329	32	ENDO-FAP	Direttore di vendita import/export	Buenos Aires	554.225.000	520
48	10822	120	Consorzio LE.CO.LE.	Esperto in importazione ed esportazione con la Romania	Bucharest	598.986.000	515
49	10414	52	COMEURO	Manager della grande distribuzione organizzata	Lugano	578.020.000	510
50	10847	128	Leader Ulixes	Operatore del Turismo Rurale	Porto Alegre	309.500.000	505

98A5352

DECRETO 10 giugno 1998.

Scioglimento di tre società cooperative.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI SAVONA

Visto l'art. 2544, comma 1 prima parte codice civile, che prevede come le società cooperative che non sono in condizioni di raggiungere lo scopo sociale o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o che non hanno compiuto atti di gestione possono essere sciolte;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto direttoriale in data 6 marzo 1996 che demanda alle direzioni provinciali del lavoro la procedura di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, limitatamente a quella senza nomina di commissario liquidatore;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole espresso dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Comitato centrale per le cooperative nella seduta del 28 aprile 1998, trasmesso con nota n. 1199 del 7 maggio 1998;

Decreta:

Le seguenti società cooperative sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore:

società cooperativa «Allevatori associati» a r.l., con sede in Millesimo (Savona), costituita con rogito notaio Romairone Gianluigi in data 21 giugno 1984, repertorio n. 18690, registro società n. 9113, tribunale di Savona, B.U.S.C. n. 880/205492;

società cooperativa «Il Centauro» a r.l., con sede in Albenga (Savona), costituita con rogito notaio Lettera Fernando in data 22 ottobre 1991, repertorio n. 22485, registro società n. 14747, tribunale di Savona, B.U.S.C. n. 1043/261414;

società cooperativa «Alpha società cooperativa sociale» a r.l., con sede in Albisola Superiore (Savona), costituita con rogito notaio Zanobini Mario in data 22 maggio 1995, repertorio n. 159658, registro società n. 16818, tribunale di Savona, B.U.S.C. n. 1080/271198.

Savona, 10 giugno 1988

Il direttore: PAGLIALONGA

98A5353

DECRETO 10 giugno 1998.

Scioglimento di cinque società cooperative.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VENEZIA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del Ministero del lavoro del 6 marzo 1996;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite nei confronti delle società cooperative appresso indicate, da cui risulta che le medesime si trovano nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile senza rapporti patrimoniali da definire;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato centrale per le cooperative nella riunione del 4 febbraio 1998;

Decreta:

Le seguenti società cooperative sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Cine Mondial Venezia», con sede in Venezia, costituita per rogito notaio Giovanni Candiani in data 18 giugno 1976, repertorio n. 51857, registro società n. 12625, tribunale di Venezia, B.U.S.C. n. 1793/148426;

società cooperativa «Croma», con sede in Chioggia, costituita per rogito notaio Tullio Forte in data 14 maggio 1991, repertorio n. 23578, registro società n. 37316, tribunale di Venezia, B.U.S.C. n. 2757/255824;

società cooperativa «Rosa Rossa», con sede a Spinea (Venezia), costituita per rogito notaio Bartolucci Guido in data 5 ottobre 1979, repertorio n. 51137, registro società n. 16009, tribunale di Venezia, B.U.S.C. n. 2101/175535;

società cooperativa «Agricola Acli di Caselle di S.M. di Sala», con sede a Caselle di S.M. di Sala (Venezia), costituita per rogito notaio Lamagna Agostino in data 3 gennaio 1961, repertorio n. 15469, registro società n. 8033, tribunale di Venezia, B.U.S.C. n. 212/70208;

società cooperativa «Cooperativa Casa della cooperazione», con sede a Caorle (Venezia), costituita per rogito notaio dott. Francesco Saccardo in data 11 ottobre 1945, repertorio n. 2350, registro società n. 4707, tribunale di Venezia, B.U.S.C. n. 576/3558.

Venezia, 10 giugno 1988

Il dirigente: PISTILLO

98A5354

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA

ORDINANZA 5 giugno 1998.

Riassetto funzionale del ripartitore sud-est dello schema idrico Flumendosa Campidano - 4° lotto - Ordinanza n. 91 del 30 dicembre 1997. Proroga termini di inizio e di compimento delle espropriazioni e dei lavori. (Ordinanza n. 99).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, con la quale il Presidente della giunta regionale è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409/1995;

Vista la propria ordinanza n. 25, in data 30 dicembre 1995, con la quale è stato reso esecutivo un primo stralcio operativo 1995 del programma predetto;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 1997, con il quale è stato, per ultimo, prorogato lo stato di emergenza idrica in Sardegna, sino al 31 dicembre 1998;

Atteso che tra le opere previste dal predetto primo stralcio operativo sono ricompresi anche i lavori «Riassetto funzionale del ripartitore sud-est dello schema idrico Flumendosa Campidano»;

Atteso che l'Ente autonomo del Flumendosa in prosieguo denominato «Ente» è stato individuato sin dalla data di predisposizione del programma generale di interventi, quale struttura a disposizione del Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna e che, conseguentemente, la progettazione dell'opera di che trattasi e le procedure di gara finalizzate alla scelta dell'impresa realizzatrice sono state affidate a personale dell'«Ente» medesimo, a tal fine individuato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, primo, secondo e terzo comma dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995;

Atteso che il primo stralcio operativo del programma commissariale sopra citato ha confermato l'«Ente» quale soggetto attuatore dell'intervento in parola;

Atteso che tale intervento, per l'importo di lire 50.000.000.000 è finanziato con i fondi messi a disposizione del Commissario con l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, comma 2, lettera A), su contabilità speciale di tesoreria intestata a «Presidente giunta regionale della Sardegna - Emergenza idrica»;

Vista la propria precedente ordinanza n. 64 del 23 settembre 1996, con la quale è stato approvato il progetto definitivo dell'opera «Riassetto funzionale del ripartitore sud-est dello schema idrico Flumendosa Campidano 4° lotto» con contestuale affidamento per la realizzazione del lotto stesso all'«Ente» per l'importo complessivo di L. 9.300.000.000;

Atteso che l'Ente ha provveduto a rielaborare il progetto predetto al fine di introdurre nello stesso la variante richiesta dal comune di Sestu, e sul quale il Consiglio d'amministrazione dell'«Ente» ha assunto la relativa delibera di adozione, in data 24 marzo 1997 con il numero 128/97;

Atteso che l'«Ente» ha ripresentato all'assessorato regionale dei lavori pubblici, per l'istruttoria finalizzata all'acquisizione del parere del comitato tecnico amministrativo regionale il nuovo progetto rielaborato, sempre in forma di definitivo;

Vista l'ordinanza del Commissario governativo n. 91 del 30 dicembre 1997, con la quale è stato riapprovato il progetto definitivo di che trattasi;

Atteso che con nota prot. n. 4573 del 12 maggio 1998, con la quale l'«ente» ha rappresentato quanto segue:

con la predetta ordinanza n. 91 del 30 dicembre 1997, che ha riapprovato il progetto definitivo dei lavori «Riassetto funzionale del ripartitore sud-est dello schema idrico Flumendosa Campidano 4° lotto», sono stati rifissati i termini per l'inizio ed il compimento delle espropriazioni e dei lavori;

in data 6 maggio 1998 si è riunita la commissione di gara che ha aggiudicato i lavori all'impresa opere idriche;

tale aggiudicazione dovrà essere approvata dal consiglio d'amministrazione dell'Ente e successivamente dall'assessorato dei lavori pubblici;

essendo prossima la scadenza dei termini suddetti, si rende necessaria una proroga degli stessi;

Ritenuto di dover provvedere alla proroga dei tempi per l'inizio ed il compimento delle procedure espropriative e dei lavori;

Ordina:

Per le motivazioni indicate in premessa i termini per l'inizio ed il compimento delle espropriazioni e dei lavori dell'intervento «Riassetto funzionale del ripartitore sud-est dello schema idrico Flumendosa Campidano 4° lotto», di cui all'art. 1, comma 3, dell'ordinanza n. 91 del 30 dicembre 1997 sono prorogati di tre mesi.

I termini di cui all'art. 1, comma 3, dell'ordinanza n. 91 del 30 dicembre 1997 risultano pertanto così modificati:

espropriazioni: inizio entro mesi 9;

espropriazioni: compimento entro mesi 33;

lavori: inizio entro mesi 9;

lavori: compimento entro mesi 16.

Cagliari, 5 giugno 1998

Il commissario governativo: PALOMBA

98A5357

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

DECRETO RETTORALE 3 giugno 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto di autonomia di questo Ateneo approvato con decreto rettorale 30 settembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 ottobre 1996, n. 235;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 26 febbraio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 26 aprile 1996, recante modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in matematica;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Perugia;

Considerato che nelle more della emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche di statuto riguardanti gli ordinamenti didattici vengono operate sul vecchio statuto;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto l'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, ed in particolare il comma 95 che prevede che l'ordinamento degli studi dei corsi di diploma universitario, di laurea e di specializzazione è disciplinato dagli atenei, in conformità ai «criteri generali» da definirsi con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Visto l'atto di indirizzo del Ministero della ricerca scientifica e tecnologica «autonomia didattica - regime transitorio» del 5 agosto 1997;

Accertato che la proposta formulata da queste Autorità accademiche risponde ai requisiti previsti dall'atto di indirizzo sopra richiamato;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'art. 267 - Titolo IX - Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, relativo al corso di laurea in matematica - viene soppresso e sostituito dal nuovo art. 267.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali
Corso di laurea in matematica

Art. 267.

1. Il corso di laurea in matematica ha lo scopo di fornire strumenti metodologici e conoscenze della matematica pura ed applicata a livello scientifico.

2. Il corso di laurea in matematica è istituito nella facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

3. Sono titoli di ammissione quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

4. La durata del corso di laurea è di quattro anni. Il corso di studi prevede quindici annualità di insegnamenti, anche divisibili in moduli semestrali. Un insegnamento annuale consiste di almeno settanta ore di lezioni, ed un modulo semestrale di almeno trentacinque ore di lezioni. Ogni insegnamento è di norma accompagnato da esercitazioni per un numero di ore pari a quello delle lezioni. Le esercitazioni costituiscono parte integrante dell'insegnamento corrispondente.

5. L'articolazione del corso di laurea, i piani di studio con i relativi insegnamenti fondamentali obbligatori, i moduli didattici, le forme di tutorato, le prove di valutazione della preparazione degli studenti, la propedeuticità degli insegnamenti, gli eventuali sbarramenti, il riconoscimento degli insegnamenti seguiti presso altri corsi di laurea e di diploma, sono determinati dal C.C.L. in matematica. Il Consiglio stesso deciderà caso per caso sull'anno di iscrizione al c.d.l. di coloro che siano già forniti di laurea o diploma universitario.

6. Il corso degli studi per la laurea in matematica è costituito da un primo biennio propedeutico — a carattere formativo di base — e da un successivo biennio di indirizzo, articolato nei seguenti tre indirizzi: generale, didattico, applicativo. La scelta dell'indirizzo avviene all'atto dell'iscrizione al terzo anno. Le annualità di cui al precedente comma 4, significano un corso annuale o l'insieme di due moduli semestrali come più avanti specificato.

7. Tutti gli insegnamenti attivabili nel corso di laurea in matematica dovranno essere scelti all'interno delle 11 aree disciplinari descritte in calce al presente ordinamento e che per comodità indicheremo ordinatamente con le lettere dell'alfabeto dalla A alla K. Più precisamente:

Area disciplinare della logica matematica (A01A) - A;

Area disciplinare dell'algebra (A01B) - B;

Area disciplinare della geometria (A01C) - C;

Area disciplinare delle matematiche complementari (A01D) - D;

Area disciplinare dell'analisi matematica (A02A) - E;

Area disciplinare della probabilità e statistica matematica (A02B) - F;

Area disciplinare della fisica matematica (A03X) - G;

Area disciplinare dell'analisi numerica (A04A) - H;

Area disciplinare della ricerca operativa (A04B) - I;

Area disciplinare della fisica (B01A, B01B, B01C, B02A) - J;

Area disciplinare dell'informatica (K05A, K05B) - K.

8. Determinati corsi annuali e/o singoli moduli semestrali possono essere indicati obbligatori per tutti gli studenti, o per gli studenti di uno o due indirizzi.

Detti moduli devono avere un contenuto culturale compiuto ed un programma ben definito. I programmi dei moduli semestrali sono approvati dal consiglio di facoltà nell'ambito della programmazione didattica, e saranno oggetto di certificazione nel caso di trasferimento degli studenti ad altre sedi universitarie o ad altri corsi di studio.

Per ciascun modulo è previsto un esame specifico, che potrà essere sostenuto a partire dalla fine del semestre in cui è stato impartito il relativo insegnamento.

Nel computo degli esami sostenuti per il conseguimento del diploma finale di laurea, due moduli semestrali equivalgono a un insegamento annuale.

9. Il primo biennio è articolato in otto corsi annuali, 4 al primo anno e 4 al secondo, o negli equivalenti moduli semestrali.

Ciascuno dei bienni di indirizzo è articolato in 7 corsi annuali, 4 al terzo anno e 3 al quarto, o negli equivalenti moduli semestrali.

10. All'atto dell'iscrizione al terzo anno di corso ogni studente deve presentare un piano di studi in cui è indicato il biennio di indirizzo prescelto ed i corsi opzionali.

Per l'approvazione di un piano di studio è indispensabile che tutte le discipline prescelte dallo studente siano attivabili presso il c.d.l. in matematica (cfr. precedente comma 7), e quelle di cui ancora non è stato superato l'esame siano attivate presso l'Ateneo. Possono essere approvati piani di studio in deroga dal presente Ordinamento solo nei casi e con le modalità previsti dal punto 13 della Tab. XXII (decreto ministeriale 26 febbraio 1996 - *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 26 aprile 1996), secondo e terzo capoverso.

11. Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea lo studente deve aver seguito e superato gli esami di profitto relativi a corsi annuali e/o semestrali, per complessive 15 annualità. Lo studente è anche tenuto a dimostrare, entro il primo biennio, e secondo modalità definite dal C.C.L. in matematica, la conoscenza della lingua inglese.

12. L'esame di laurea deve comprendere la discussione di una dissertazione scritta.

13. Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in matematica indipendentemente dall'indirizzo prescelto. L'indirizzo seguito potrà essere indicato a richiesta dell'interessato nei certificati degli studi rilasciati dall'Università.

BIENNIO PROPEDEUTICO

14. Sono insegnamenti obbligatori del primo anno:

1) Algebra;
2) Analisi matematica I;
3) Fisica generale I;
4) Geometria I.

Sono insegnamenti obbligatori del secondo anno:

1) Analisi matematica II;
2) Fisica generale II;
3) Geometria II;
4) Meccanica razionale.

Per ciascuno degli insegnamenti elencati, tutti di consistenza annuale, è previsto un unico esame finale, oppure 2 in caso di suddivisione in 2 moduli semestrali.

Pertanto ciascuna delle coppie (Analisi I, Analisi II), (Fisica generale I, Fisica generle II), (Geometria I, Geometria II) non può essere considerata un tradizionale corso biennale, ma costituita da due corsi distinti con annualità distinte, la prima propedeutica alla seconda, e aventi esami distinti, il primo da superare prima del secondo. Analoghi vincoli di propedeuticità valgono nel caso di suddivisione in moduli semestrali.

BIENNI DI INDIRIZZO

15. Sono insegnamenti obbligatori per il terzo anno di corso, comuni ai tre indirizzi:

1) Istituzioni di analisi superiore;
2) Istituzioni di fisica matematica;
3) Istituzioni di geometria superiore.

Nel caso che qualcuno dei predetti insegnamenti sia suddiviso in due moduli semestrali, in sede di programmazione didattica verrà dal C.C.L. in matematica determinato se e quali moduli semestrali potranno ritenersi sufficienti ad assolvere l'obbligo indicato nei riguardi delle tre discipline suddette.

16. I piani di studio degli studenti saranno caratterizzati come appartenenti ai diversi indirizzi mediante scelta delle ulteriori discipline contenute negli elenchi A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, delle aree disciplinari di cui al comma 7, con i criteri specificati per ciascun indirizzo.

INDIRIZZO GENERALE

17. Lo studente che opta per l'indirizzo generale dovrà scegliere, fra gli insegnamenti attivati, un ulteriore insegnamento annuale (o due moduli semestrali) in ciascuno dei tre raggruppamenti di aree seguenti:

1) Area disciplinare dell'algebra (A01B) - B;
Area disciplinare della geometria (A01C) - C;

2) Area disciplinare dell'analisi matematica (A02A) - E;

3) Area disciplinare della probabilità e statistica matematica (A02B) - F;
Area disciplinare della fisica matematica (A03X) - G;
Area disciplinare dell'analisi numerica (A04A) - H.

INDIRIZZO DIDATTICO

18. Lo studente che opta per l'indirizzo didattico dovrà scegliere, fra gli insegnamenti attivati, due ulteriori annualità (o l'equivalente in moduli semestrali) nel seguente raggruppamento di aree:

1) Area disciplinare della logica matematica (A01A) - A;
Area disciplinare delle matematiche complementari (A01D) - D,

ed una ulteriore annualità o due moduli semestrali nel seguente raggruppamento di aree:

2) Area disciplinare della probabilità e statistica matematica (A02B) - F;
Area disciplinare dell'analisi numerica (A04A) - H;
Area disciplinare dell'informatica (K05A, K05B) - K.

INDIRIZZO APPLICATIVO

19. Lo studente che opta per l'indirizzo applicativo dovrà scegliere, fra gli insegnamenti attivati, due ulteriori annualità (o l'equivalente in moduli semestrali) nel seguente raggruppamento di aree:

1) Area disciplinare della probabilità e statistica matematica (A02B) - F;
Area disciplinare dell'analisi numerica (A04A) - H;
Area disciplinare della ricerca operativa (A04B) - I;
Area disciplinare dell'informatica (K05A, K05B) - K,

ed una ulteriore annualità (o due moduli semestrali) nel seguente raggruppamento di aree:

2) Area disciplinare della probabilità e statistica matematica (A02B) - F;
Area disciplinare della fisica matematica (A03X) - G;
Area disciplinare dell'analisi numerica (A04A) - H.

CORSI A SCELTA LIBERA

20. Lo studente, riguardo ai corsi a scelta totalmente libera, per non meno di una annualità e non più di due annualità, potrà scegliere nell'ambito delle discipline attivate fra tutte quelle delle successive aree disciplinari contrassegnate dalla lettera A alla lettera K.

Insegnamenti

Riferiti alle aree disciplinari definite ai sensi dell'art. 9, comma 3, punto *d)* della legge n. 341/1990, attivabili nel corso di laurea in matematica.

Area disciplinare della logica matematica (A01A) - A:

Istituzioni di logica matematica;
Logica matematica;
Teoria degli insiemi;
Teoria dei modelli;
Teoria della ricorsività.

Area diciplinare dell'algebra (A01B) - B:

Algebra;
Algebra superiore;
Algebra commutativa;
Algebra computazionale;
Algebra ed elementi di geometria;
Algebra lineare;
Istituzioni di algebra superiore;
Matematica discreta (settore A01B);
Teoria algebrica dei numeri;
Teoria dei gruppi.

Area disciplinare della geometria (A01C) - C:

Geometria;
Geometria algebrica;
Geometria combinatoria;
Geometria descrittiva;
Geometria differenziale;
Geometria e algebra;
Geometria superiore;
Istituzioni di geometria superiore;
Matematica discreta (settore A01C);
Spazi analitici;
Topologia;
Topologia algebrica;
Topologia differenziale.

Area disiplinare delle matematiche complementari (A01D) - D:

Didattica della matematica;
Fondamenti della matematica;
Matematiche complementari;
Matematiche elementari da un punto di vista superiore;
Storia delle matematiche;
Storia dell'insegnamento della matematica:

Area disciplinare dell'analisi matematica (A02A) - E:

Analisi armonica;
Analisi convessa;
Analisi funzionale;
Analisi matematica;
Analisi non lineare;

Analisi superiore;
Calcolo delle variazioni;
Equazioni differenziali;
Istituzioni di analisi matematica;
Istituzioni di analisi superiore;
Matematica applicata (settore A02A);
Teoria dei numeri;
Teoria delle funzioni;
Teoria matematica dei controlli.

Area disciplinare della probabilità e statistica matematica (A02B) - F:

Calcolo delle probabilità;
Calcolo delle probabilità e statistica matematica;
Filtraggio e controllo stocastico;
Metodi matematici e statistici (settore A02B);
Metodi probalistici statistici e processi stocastici;
Processi stocastici;
Statistica matematica (settore A02B);
Teoria dei giochi (settore A02B);
Teoria dell'affidabilità;
Teoria delle code;
Teoria delle decisioni (settore A02B).

Area disciplinare della fisica matematica (settore A03X) - G:

Equazioni differenziali della fisica matematica;
Fisica matematica;
Istituzioni di fisica matematica;
Matematica applicata (settore A03X);
Meccanica analitica;
Meccanica del continuo;
Meccanica razionale;
Meccanica razionale con elementi di meccanica statistica;
Meccanica superiore;
Metodi e modelli matematici per le applicazioni;
Metodi geometrici della fisica matematica;
Metodi matematici e statistici (settore A03X);
Metodi matematici per l'ingegneria (settore A03X);
Propagazione ondosa;
Sistemi dinamici;
Stabilità e controlli;
Teorie relativistiche.

Area disciplinare dell'analisi numerica (A04A) - H:

Analisi numerica;
Calcolo numerico;
Calcolo parallelo;
Calcolo numerico e programmazione;
Laboratorio di programmazione e calcolo;
Matematica applicata (settore A04A);
Matematica computazionale;
Metodi di approssimazione;
Metodi numerici per la grafica;
Metodi numerici per l'ingegneria;
Metodi numerici per l'ottimizzazione.

Area disciplinare della ricerca operativa (A04B) - I:

Grafi e reti di flusso;
Metodi e modelli per il supporto alle decisioni;
Metodi e modelli per la logistica;
Metodi e modelli per l'organizzazione e la gestione;
Metodi e modelli per la pianificazione economica;
Metodi e modelli per la pianificazione territoriale;
Modelli di sistemi di produzione;
Modelli di sistemi di servizio;
Ottimizzazione;
Ottimizzazione combinatoria;
Programmazione matematica;
Ricerca operativa;
Tecniche di simulazione;
Teoria dei giochi (settore A04B);

Area disciplinare della fisica (B01A, B01B, B01C, B02A) - J:

Complementi di fisica generale (B01C);
Didattica della fisica (B01C);
Esperimentazioni di fisica (B01A);
Fisica (B01B);
Fisica generale (B01A);
Fisica sperimentale (B01B);
Fisica teorica (B02A);
Laboratorio di fisica (B01B);
Laboratorio di fisica generale (B01A);
Preparazione di esperienze didattiche (B01C);

Area disciplinare dell'informatica (K05A, K05B) - K:

Calcolatori elettronici (K05A);
Fondamenti di informatica (K05A);
Fondamenti dell'informatica (K05B);
Informatica generale (K05B);
Informatica applicata (K05B);
Informatica teorica (K05A, K05B);
Laboratorio di informatica (K05B);
Sistemi di elaborazione (K05A);
Sistemi di elaborazione dell'informazione (K05B).

Il presente decreto viene inviato per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Perugia, 3 giugno 1998

Il rettore: CALZONI

98A5358

CIRCOLARI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

CIRCOLARE 18 giugno 1998, n. 50.

Applicazione, dal 1° luglio 1998, del nuovo sistema di tesoreria unica ai comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti.

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretaria generale
Al Ministero dell'interno - Ufficio legislativo
Al Ministero delle finanze - Ufficio legislativo
All'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Servizio rapporti col Tesoro
Ai comuni con popolazione inferiore a 1000 abitanti
Ai tesorieri dei comuni con popolazione inferiore a 1000 abitanti

e, per conoscenza:

Alla Corte dei conti - Segretariato generale
Ai comuni con popolazione compresa tra 1000 e meno di 5000 abitanti e ai rispettivi tesorieri
All'Associazione nazionale comuni italiani
All'Associazione bancaria italiana

L'art. 47, comma 8, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 dispone l'applicazione anticipata, al 1° luglio 1998, del nuovo sistema di tesoreria unica di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, nei confronti dei comuni con popolazione inferiore a 1000 abitanti (dati ISTAT sulla popolazione 1996).

La norma richiamata prevede, altresì, che le somme riscosse a titolo di ICI dovuta per l'anno 1998 debbano continuare ad essere riversate dai concessionari della riscossione nei conti della Tesoreria statale (contabilità speciali fruttifere) anziché presso il tesoriere.

La predetta normativa pone alcuni problemi applicativi in ordine ai quali appare utile fornire i seguenti chiarimenti:

1) *Permanenza del limite di giacenza per l'erogazione dei trasferimenti statali.*

Le modalità di comunicazione e di accreditamento dei trasferimenti statali introdotte nel 1997 dall'art. 9 della legge 28 febbraio 1997, n. 30, e riconfermate per il 1998 dall'art. 47, comma 2, della legge n. 449/1997 (comunicazioni del Ministero dell'interno e limite del 20% delle disponibilità depositate presso la tesoreria statale quale presupposto per l'accreditamento dei contributi erariali da parte delle sezioni di tesoreria), continuano ad applicarsi anche dopo il 1° luglio 1998.

È infatti da rilevare che la proroga del suddetto sistema di accreditamento dei trasferimenti è prevista nello stesso art. 47 in cui è sancita l'applicazione anticipata del nuovo sistema di tesoreria unica e che, conseguentemente, i due sistemi devono coesistere.

In caso contrario, il Legislatore avrebbe certamente stabilito disciplinando l'avvio anticipato del nuovo sistema di tesoreria unica dal 1° luglio 1998, la contestuale inapplicabilità delle limitazioni alla erogazione dei contributi statali; limitazioni che invece vengono prorogate con carattere di generalità per tutto il triennio 1998-2000.

In considerazione di quanto sopra, conservano validità i chiarimenti forniti dal Ministero dell'interno con la circolare n. 15/1998 del 30 aprile 1998 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 13 maggio 1998; i chiarimenti integrativi contenuti nella presente circolare sono pertanto finalizzati ad armonizzare il sistema di accreditamento dei trasferimenti statali con il nuovo sistema di tesoreria unica.

2) *Estinzione graduale delle contabilità speciali fruttifere.*

La normativa prevede che le contabilità speciali fruttifere si alimentino solo con le riscossioni dell'ICI dovuta per il 1998; le altre entrate proprie dei comuni devono affluire presso i tesorieri.

Dette contabilità sono pertanto destinate ad estinguersi gradualmente per effetto dei prelievi che si renderà necessario effettuare ogni volta che risulteranno esaurite le entrate proprie depositate presso i tesorieri. Tra tali entrate vanno peraltro ricomprese anche le disponibilità temporaneamente reimpiegate in operazioni finanziarie (titoli di Stato e obbligazioni a breve, medio e lungo termine, operazioni pronti contro termine, ecc.) ed escluse, invece, quelle espressamente indicate nell'art. 7, comma 5, del decreto legislativo n. 279/1997 (accantonamenti per fondi previdenza a capitalizzazione per quiescenza personale e valori mobiliari destinati a borse di studio).

Per le ragioni sopra dette, l'estinzione delle contabilità potrà comunque concretizzarsi solo in epoca successiva all'ultimo versamento ivi confluito a titolo di ICI per il 1998.

3) *Priorità di utilizzo delle disponibilità.*

I pagamenti di spese correnti devono essere fronteggiati utilizzando, prima, le disponibilità libere depositate presso il tesoriere, poi, quelle libere depositate presso la contabilità speciale fruttifera (fintanto che esisterà) e, infine, quelle libere depositate presso la contabilità infruttifera.

Lo stesso criterio di priorità deve essere seguito nell'utilizzo delle somme vincolate per i pagamenti di spese vincolate. Peraltro, considerando che le somme vincolate vengono attualmente gestite tenendo distinte le varie categorie di entrate (ad esempio un pagamento relativo ad un'opera finanziata con un mutuo viene eseguito utilizzando le sole entrate provenienti dall'assunzione di mutui, ecc.), l'applicazione del nuovo criterio di utilizzo potrà subire un differimento temporale, rispetto alla data del 1° luglio 1998, in funzione dei tempi tecnici strettamente necessari ad apportare le conseguenti modifiche alle procedure in atto; tempi tecnici che non dovranno comunque slittare oltre la data del 1° ottobre 1998.

Giova precisare che il nuovo criterio di utilizzo delle somme vincolate per pagamenti vincolati è finalizzato a semplificare notevolmente la gestione dei fondi a specifica destinazione in quanto, eliminando l'attuale caratteristica di infungibilità che è stata attribuita alle somme appartenenti alle varie categorie di entrate vincolate (mutui, BOC, proventi concessori, ecc.), il controllo della gestione di detti fondi sarà più snello ed immediato. Sarà infatti sufficiente verificare che i pagamenti vincolati non superino complessivamente il totale della liquidità vincolata.

Per quanto attiene, invece, all'utilizzo delle entrate vincolate per il pagamento di spese correnti si fa presente che — ferma restando la facoltà di utilizzo prevista dall'art. 38 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 — è opportuno che gli enti locali interessati utilizzino le somme vincolate depositate nei conti della Tesoreria statale secondo i criteri indicati nel paragrafo 2.4.1 della citata circolare n. 15/1998 del Ministero dell'interno, atteso che l'accertamento della liquidità esistente da parte delle sezioni di tesoreria provinciale viene indistintamente effettuato su tutte le disponibilià, siano essere libere o vincolate.

Si ritiene di precisare che, ai fini del rispetto dei criteri di priorità, le disponibilità esistenti presso il tesoriere vanno calcolate assumendo a riferimento il giorno della valuta in cui le somme sono giuridicamente disponibili a favore del comune.

Circa, infine, le disponibilità rivenienti dai conti correnti postali (che costituiscono entrate proprie), si fa presente che, a modifica di quanto evidenziato nella circolare del Tesoro 10 febbraio 1990, n. 1976, dette disponibilità dovranno essere riversate presso il tesoriere a cadenza quindicinale.

4) *Ricostituzione di somme vincolate.*

Si precisa che, nel caso in cui dovessero essere state o saranno contemporaneamente utilizzate per il pagamento di spese correnti le entrate vincolate depositate sia presso il tesoriere che presso la contabilità speciale della Tesoreria statale, dovranno essere prioritariamente ricostituite, con i primi introiti non vincolati, le entrate depositate nella contabilità speciale.

Quali introiti non vincolati devono essere considerati sia quelli acquisiti presso il tesoriere che quelli accreditati in contabilità speciale.

5) *Pignoramenti di somme.*

In considerazione del criterio di utilizzo prioritario delle entrate proprie di cui all'art. 7, comma 3, del decreto legislativo n. 279/1997, i vincoli di indisponibilità delle somme corrispondenti ai pignoramenti dovranno essere apposti dai tesorieri prioritariamente sui fondi depositati presso la Tesoreria statale. In caso di assegnazione delle somme a favore del soggetto pignorante il pagamento dovrà comunque essere disposto utilizzando prioritariamente, se e in quanto esistente, la liquidità libera da vincoli di destinazione depositata presso il tesoriere e, contestualmente, dovrà essere rimosso il vincolo di indisponibilità apposto sulla contabilità speciale infruttifera.

6) *Giacenze superiori al 20 per cento ma non sufficienti per fronteggiare pagamenti a scadenza fissa ovvero indifferibili.*

Con la richiamata circolare del Ministero dell'interno n. 15/1998 sono stati forniti chiarimenti, al paragrafo 2.4.3, relativamente ai casi in cui, pur sussistendo una giacenza presso la Tesoreria statale superiore al limite del 20 per cento, l'ente locale debba fronteggiare pagamenti d'importo superiore a detta giacenza.

Per conseguire uniformità e certezza operativa dei soggetti coinvolti è stato altresì allegato alla circolare uno schema di attestazione da presentare alla sezione di tesoreria provinciale competente da parte del tesoriere dell'ente locale.

Lo schema di attestazione prevede, tra l'altro, che debba essere indicata la giacenza presente nella contabilità speciale al fine di determinare l'importo che dovrà essere accreditato dalla sezione di tesoreria provinciale.

In considerazione del nuovo sistema di tesoreria unica - che prevede che possano sussistere giacenze anche presso il tesoriere si rende necessario richiamare l'attenzione dei tesorieri dei comuni con popolazione inferiore a 1000 abitanti sulla necessità che, dall'importo della giacenza di cui al punto 2 della suddetta attestazione tenga conto, oltre che delle disponibilità accreditate sulla contabilità speciale, anche delle disponibilità giacenti presso il tesoriere.

7) *Pagamenti a favore di enti intestatari di conti aperti presso la Tesoreria statale.*

I pagamenti che i comuni in questione devono effettuare a favore di altri Enti intestatari di conti aperti presso la Tesoreria statale possono essere effettuati oltre che con operazioni di trasferimento fondi (o di giro fondi se effettuate nell'ambito della stessa sezione di tesoreria provinciale) da un conto all'altro della Tesoreria statale, anche utilizzando le disponibilità esistenti presso il tesoriere e, quindi, con mandati di pagamento estinguibili tramite accreditamento bancario a favore dell'ente creditore.

8) I chiarimenti contenuti nella presente circolare devono intendersi estesi dal 1° gennaio 1999 sulla base della normativa al momento vigente, ai comuni con popolazione compresa tra 1.000 e meno di 5.000 abitanti, per i quali è appunto previsto che il nuovo sistema di tesoreria unica entra in vigore alla suddetta data del 1° gennaio 1999. Naturalmente, non si deve tener conto delle precisazioni fornite in merito all'ICI in quanto le somme riscosse a tale titolo dovranno affluire, dal 1° gennaio 1999 e al pari delle altre entrate proprie comunali, presso i tesorieri e non più presso le contabilità speciali.

Si ritiene infine, di richiamare l'attenzione dei predetti comuni con popolazione compresa tra 1000 e meno di 5000 abitanti e dei rispettivi tesorieri sulla opportunità di definire tempestivamente le modifiche procedurali necessarie per far sì che il criterio di priorità previsto nel precedente punto 3 per il pagamento delle spese vincolate venga applicato almeno con decorrenza 1° gennaio 1999.

p. *Il Ministro:* GIARDA

98A5403

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Sostituzione di due rappresentanti del Dipartimento dello spettacolo in seno al comitato consultivo permanente per il diritto d'autore.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 1998, vistato dall'Ufficio centrale del bilancio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in data 5 giugno 1998 al n. 2813/I, i dottori Antonino De Simone e Pasquale Trombaccia sono stati nominati rappresentanti, effettivo e supplente, del Dipartimento dello spettacolo in seno al comitato consultivo permanente per il diritto d'autore sino alla data di scadenza del comitato, in sostituzione, rispettivamente, dei dottori Carmelo Rocca e Caterina Criscuolo.

98A5359

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 11 giugno 1998 il Ministro per gli affari esteri ha concesso l'exequatur alla sig.ra Chryssanthie Panayotopoulou, console generale della Repubblica ellenica a Napoli.

In data 10 giugno 1998 il Ministro per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Pier Vincenzo Mancuso, console onorario del Regno del Belgio a Palermo.

In data 12 giugno 1998 il Ministro per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Shevaz Tsariya, console generale della Federazione russa a Milano.

98A5361

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Revoca di trasferimento di notaio

Con decreto ministeriale 11 giugno 1998 è revocato il decreto ministeriale 29 aprile 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 maggio 1998, n. 109, nella parte che dispone il trasferimento del notaio Polacci Antonio alla sede di Seravezza, distretto notarile di Lucca; Polacci Antonio notaio residente nel comune di Viareggio, distretto notarile di Lucca, è trasferito nel comune di Forte dei Marmi, stesso distretto notarile, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

98A5362

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 22 giugno 1998

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1771,60
ECU	1948,76
Marco tedesco	985,10
Franco francese	293,83
Lira sterlina	2951,13
Fiorino olandese	873,96
Franco belga	47,758
Peseta spagnola	11,606
Corona danese	258,63
Lira irlandese	2480,95
Dracma greca	5,829
Escudo portoghese	9,619
Dollaro canadese	1203,12
Yen giapponese	12,787
Franco svizzero	1179,89
Scellino austriaco	140,01
Corona norvegese	232,80
Corona svedese	222,37
Marco finlandese	324,11
Dollaro australiano	1075,72

98A5503

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Prevacun F»

Decreto n. 76 del 26 maggio 1998

Prodotto medicinale per uso veterinario «PREVACUN F» vaccino inattivato contro l'influenza degli equini.

Titolare A.I.C.: ditta estera Hoechst Roussel Vet GmbH - Wiesbaden - Germania, rappresentata in Italia dalla società Hoechst Roussel Vet S.r.l. socio unico - Milano, codice fiscale n. 11494040154.

Modifiche apportate: denominazione: il vaccino è ora denominato «PREVACUN N».

Composizione: la composizione ora autorizzata è la seguente:

2 ml di vaccino (1 dose): antigeni inattivati di virus dell'influenza (Mixovirus); tipo A equi 1 (Praga 56) almeno 2000 UHQA, tipo A equi 2 (Miami 63) almeno 2000 UHA, tipo A equi 2 (Newmarket/2/93) almeno 2000 UHA;

eccipienti: invariati.

Confezione: è autorizzato l'immissione in commercio della nuova confezione 5 siringhe precaricate monodose - A.I.C. n. 101384055.

Produttore: ferma restando l'officina di produzione - Behringwerke AG - Marburg (Gemania). Le operazioni terminali e confezionamento dei flaconi vengono ora effettuate da: Hoechst Roussel Vet GmbH - Unterschleißeim - Monaco (Germania), mentre le operazioni terminali di confezionamento delle siringhe vengono effettuate da: Vetter Pharma Fertiguns GmbH - Co KG - Schütrenstr 99-101 Ravansburg (Germania).

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A5360

UNIVERSITÀ DI PARMA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università degli studi di Parma è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di giurisprudenza:

settore scientifico disciplinare N10X: diritto amministrativo - diritto urbanistico.

L'indicazione della disciplina non costituisce vincolo rispetto alla successiva utilizzazione del docente.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A5363

UNIVERSITÀ DI CATANIA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e della legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 5, comma 9, si comunica che presso la facoltà sottoelencata di questa Università di Catania, è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di scienze della formazione:

un posto per il settore scientifico-disciplinare M10A «Psicologia generale».

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A5364

COMUNE DI AIRASCA

Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Il comune di AIRASCA (provincia di Torino), ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

le aliquote I.C.I. per l'anno 1998 sono le seguenti:

1) aliquota 6 per mille riferita a: ordinaria;

2) aliquota 4,5 per mille riferita a: abitazione principale;

3) aliquota 7 per mille riferita a: alloggi non locati.

Detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale L. 200.000.

(Omissis).

98A5404

COMUNE DI CANALE

Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Il comune di CANALE (provincia di Cuneo), ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'esercizio 1998 le aliquote di imposta e le tariffe di tassa e costo dei servizi a domanda individuale già fissati per il decorso anno finanziario e esplicitati più diffusamente in premessa ai numeri da 1 a 7 e di seguito sinteticamente riepilogati:

imposta comunale sugli immobili - nella misura del 5 per mille rapportato al valore sugli immobili (aliquota fissata a tale misura fin dall'istituzione dell'imposta).

(Omissis).

98A5405

COMUNE DI CANTALUPO NEL SANNIO

Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Il comune di CANTALUPO NEL SANNIO (provincia di Isernia), ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di riconfermare per l'anno 1998

(Omissis).

l'imposta comunale sugli immobili:

aliquota del 6 per mille.

(Omissis).

98A5406

COMUNE DI CARPASIO

Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Il comune di CARPASIO (provincia di Imperia), ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

si conferma per l'anno 1998 l'aliquota già vigente per l'anno 1997 del 5,5, per mille.

(Omissis).

98A5407

COMUNE DI CERETTO LOMELLINA

Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Il comune di CERETTO LOMELLINA (provincia di Pavia), ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di applicare per l'anno 1998 l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) con l'aliquota del 7 per mille secondo le modalità delle vigenti disposizioni legislative;

di dare atto che l'aliquota di cui sopra sarà dovuta per tutte le tipologie di immobili, fatte salve, naturalmente, solo le esenzioni, riduzioni e detrazioni espressamente previste dalla legge.

(Omissis).

98A5408

COMUNE DI LERICI

Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Il comune di LERICI (provincia di La Spezia), ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di aumentare l'aliquota ordinaria I.C.I. al 5 per mille;

2) di lasciare inalterata l'aliquota ridotta al 4 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per gli alloggi locati con contratto registrato a soggetti che li utilizzano come dimora abituale;

3) di aumentare la detrazione prevista per la abitazione principale da L. 200.000 a L. 300.000;

4) di lasciare altresì inalterata al 4 per mille l'aliquota agevolata a favore dei proprietari che eseguono interventi finalizzati al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali. Tale aliquota agevolata e applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.

(Omissis).

98A5409

COMUNE DI MONTERODUNI

Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Il comune di MONTERODUNI (provincia di Isernia), ha adottato, il 21 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per il corrente anno 1998 nella misura del 4,50 per mille.

(Omissis).

98A5410

COMUNE DI ROISAN

Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Il comune di ROISAN (provincia di Aosta), ha adottato, il 27 febbraio 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998 (*):

(Omissis).

di determinare, in attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 4 per mille per l'anno 1997.

(Omissis).

(*) Lo stesso comune ha dato notizia che l'aliquota anche per il 1998 è rimasta invariata nel minimo di legge del 4 per mille.

98A5411

COMUNE DI SAN GIACOMO FILIPPO

Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Il comune di SAN GIACOMO FILIPPO (provincia di Sondrio), ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di determinare *(omissis)* in attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dal comma 53 dell'art. 3 della legge n. 662 del 23 dicembre 1997 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nella misura unica del 5 per mille;

2) di stabilire per l'anno 1998 le detrazioni ai fini del calcolo dell'I.C.I. per l'abitazione principale nell'importo minimo di legge, pari a lire 200.000, con le seguenti precisazioni, in applicazione dell'art. 3, comma 56, legge n. 662/1996:

si prevede l'estensione dell'applicazione delle disposizioni relative alle detrazioni anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (ove esistenti);

saranno considerate direttamente adibite ad abitazione principale anche le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;

l'aumento della detrazione è esteso a tutte le unità immobiliari censite in qualsiasi categoria catastale, direttamente adibite ad abitazione principale dai soggetti passivi di imposta.

(Omissis).

98A5412

COMUNE DI SCOPELLO

Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Il comune di SCOPELLO (provincia di Vercelli), ha adottato, il 23 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili che sarà applicata nella misura unica del 5,5 per mille; di determinare nella misura di L. 300.000 la detrazione per la prima abitazione.

(Omissis).

98A5413

COMUNE DI USSITA

Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Il comune di USSITA (provincia di Macerata), ha adottato, il 30 aprile 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di approvare la proposta della giunta comunale e di determinare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 5,50 per mille.

(Omissis).

98A5414

COMUNE DI VAGLIO SERRA

Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Il comune di VAGLIO SERRA (provincia di Asti), ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sarà applicata da questo comune per l'anno 1998, con l'aliquota unica del 5 per mille.

(Omissis).

98A5415

COMUNE DI VILLAREGGIA

Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Il comune di VILLAREGGIA (provincia di Torino), ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di determinare per l'anno 1998 l'aliquota che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille;

2) di confermare l'importo della detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, di cui al comma 2, dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, così come sostituito dal comma 55 dell'art. 3 della legge n. 662/1996, in L. 200.000.

(Omissis).

Avvertenza:

Al punto 2) del soprariportato estratto della deliberazione del comune di Villareggia (provincia di Torino) è correttamente riportata la detrazione prevista per l'abitazione principale, che per mero errore materiale contenuto nell'estratto inviato in precedenza dal predetto comune, era stata indicata in modo errato nella misura di L. 225.000 nella pubblicazione avvenuta alla pag. 320, seconda colonna, del supplemento ordinario n. 90 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 108 del 12 maggio 1998.

98A5416

COMUNE DI VINCHIO

Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Il comune di VINCHIO (provincia di Asti), ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sarà applicata da questo comune per l'anno 1998 con l'aliquota unica del 5 per mille.

(Omissis).

98A5417

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

* 4 1 1 1 0 0 1 4 4 0 9 8 *

L. 1.500